

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 384748)

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2018, n. 43
Collegato alla legge di stabilità regionale 2019.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Attività relative al "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano".

1. La Giunta regionale si dota di un Programma regionale di contributi per complessivi euro 2.000.000,00, in conformità con gli impegni assunti con il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.
2. La Giunta regionale, per la realizzazione del programma di cui al comma 1, è autorizzata ad avvalersi dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, complessivamente quantificati in euro 1.000.000,00 per il 2019 e in euro 1.000.000,00 per il 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 2

Valorizzazione dei vini della denominazione di origine controllata "delle Venezie".

1. Al fine di contribuire alla valorizzazione della denominazione di origine controllata (DOC) "delle Venezie", la Regione del Veneto sostiene azioni di promozione, informazione e animazione territoriale volte a far conoscere ai consumatori la DOC "delle Venezie".
2. Per il perseguimento delle finalità e la realizzazione di azioni di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 50.000,00 al Consorzio tutela DOC "delle Venezie" per le seguenti attività:
 - a) l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;
 - b) la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni o di altri strumenti di comunicazione destinati a sensibilizzare il grande pubblico in merito al Pinot grigio prodotto nell'ambito della nuova denominazione di origine.
3. Il Consorzio tutela DOC "delle Venezie" deve promuovere le iniziative di cui al comma 2 a favore delle imprese produttrici di vini DOC "delle Venezie", anche se non aderenti al consorzio medesimo.
4. Il contributo di cui al comma 2 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, e, in particolare, dall'articolo 24 che riguarda gli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli.

5. Il contributo di cui al comma 2 è concesso per un importo massimo dell'ottanta per cento delle spese sostenute per le attività di valorizzazione svolte.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 3

Attività di vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari.

1. Per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari, previste da disposizioni nazionali o comunitarie, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi, mediante convenzioni, di enti pubblici operanti in ambito regionale e a partecipare ad accordi di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 4

Provvedimenti per favorire l'accesso al credito alle imprese agricole e agroalimentari.

1. Per l'esercizio 2019 le disponibilità di euro 3.000.000,00 a valere sul fondo di rotazione di cui agli articoli 57 e 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", sono introitate al bilancio regionale e sono destinate alla dotazione della sezione speciale relativa alle micro, piccole e medie imprese del settore primario di cui all'articolo 54 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014", del Fondo regionale di garanzia istituito con legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese".

2. La Giunta regionale disciplina l'operatività del fondo regionale di garanzia di cui al comma 1 e individua le forme di garanzia più idonee per lo sviluppo delle imprese operanti nel settore primario.

3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, è inserito il seguente:

"2 ter. Gli aiuti per gli investimenti di cui al comma 2 possono essere concessi anche alle grandi imprese esclusivamente in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, secondo le modalità previste nell'articolo 57 della presente legge."

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è inserito il seguente:

"3 bis. Le risorse del fondo di cui al comma 2 lettera a), possono essere utilizzate anche a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno, attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti, salvo il rispetto del meccanismo di rotatività del fondo."

5. Alla fine del comma 5 dell'articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 sono aggiunte le parole: ", nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del fondo da destinare alle grandi imprese".

6. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00, per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e della pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti", la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1, allocate nel Titolo 04 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 5

Promozione dell'utilizzo dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.

1. La Regione del Veneto favorisce la realizzazione di iniziative a favore dell'uso razionale dell'energia, della riduzione dei consumi energetici e dello sviluppo sostenibile delle fonti energetiche rinnovabili mediante la promozione dell'utilizzo dei sistemi di accumulo di energia elettrica presso i luoghi di produzione al fine di ampliare la diffusione dell'autoconsumo di

energia rinnovabile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per complessivi euro 2.000.000,00, a favore di soggetti privati residenti in Veneto, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono determinati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare.

3. Per l'esercizio 2019 la disponibilità di euro 1.000.000,00 a valere sul fondo di rotazione di cui al decreto legge 29 agosto 1994, n. 516 "Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi" convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, resa attuativa mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 4344 del 30 dicembre 2005, viene introitata al bilancio regionale e allocata al Titolo 04 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2019-2021 ed è destinata alle attività previste dal comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 6

Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015".

1. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, dopo la lettera f bis) è aggiunta la seguente:

"f ter) promozione e valorizzazione dell'export veneto."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo Economico e Competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", la cui disponibilità viene incrementata mediante le entrate derivanti dal piano dei rientri di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, allocate nel Titolo 04 "Entrate in conto capitale", Tipologia 300 "Altri trasferimenti in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 7

Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni. Disposizioni per la classificazione delle strutture ricettive.

1. Al fine di evitare conseguenze economiche e negative ricadute occupazionali per il Veneto dalla chiusura delle strutture ricettive già regolarmente esercitate in vigore della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni e non ancora riclassificate, il termine di cui al comma 6 bis e al comma 7 bis dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni già definito al 31 marzo 2018 è rideterminato al 31 marzo 2019.

2. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere un contributo a favore delle associazioni di categoria degli operatori del settore ricettivo per iniziative di formazione ed aggiornamento in ordine ai mutamenti intervenuti nel quadro normativo ed in ordine ai relativi adempimenti e sanzioni.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 8

Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni.

1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è inserito il seguente:

*"Art. 33 bis
Attività del consigliere o della consigliera di parità regionale.*

1. *La Regione del Veneto assicura il pieno esercizio dell'attività del consigliere o della consigliera di parità regionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante codice delle pari opportunità tra uomo e donna e successive modificazioni.*

2. *Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale individua un ufficio dotato di risorse umane e strumentali adeguate e può attribuire al consigliere o alla consigliera di parità regionale un'indennità mensile, in conformità all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni."*

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 03 "Sostegno all'occupazione", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 9

Norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le garanzie relative alle concessioni per l'uso di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche sono dovute solo nel caso in cui l'importo delle stesse sia superiore ad euro 500,00.

Art. 10

Modifica all'articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. Dopo il comma 4 quinquies dell'articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", è inserito il seguente:

"4 sexies. In caso di occupazione di beni del demanio idrico per l'installazione e fornitura di reti e per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per la installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, nonché al versamento degli altri oneri previsti dalla normativa vigente in materia."

2. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono introitate al Titolo 3 "Entrate extra tributarie", Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 11

Interventi necessari alla vivificazione delle lagune e dell'area deltizia del Delta del Po.

1. Al fine di garantire la salvaguardia dell'integrità degli ecosistemi lagunari, l'assetto idrodinamico delle correnti di marea e la funzionalità delle opere idrauliche e dei canali navigabili realizzati nelle lagune, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare specifici progetti di manutenzione straordinaria e di interventi di interesse pubblico, ricadenti nel territorio dei comuni del Parco naturale regionale del Delta del Po, necessari alla vivificazione delle lagune e dell'area deltizia e funzionali anche al sostegno delle realtà economiche tradizionali legate all'agricoltura, alla pesca e all'acquacoltura.

2. La Giunta regionale adotta, annualmente e per ordine di priorità, il programma dei progetti di manutenzione e interventi di cui al comma 1, avvalendosi di un gruppo di lavoro interdisciplinare presieduto e coordinato dal Direttore della struttura regionale competente in materia di parchi e aree protette e costituito dalla Giunta regionale medesima.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la predisposizione dei progetti di manutenzione e interventi e la realizzazione delle eventuali opere sono affidati nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 300.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 12**Interventi a favore dei distretti del commercio.**

1. Per l'esercizio 2019, la disponibilità di euro 5.000.000,00 sul fondo di rotazione di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio" sono introitate nel bilancio regionale e sono destinate al co-finanziamento di progetti da realizzarsi nell'ambito dei distretti del commercio di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate nel Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 13**Interventi per favorire la rottamazione dei veicoli commerciali inquinanti delle piccole e medie imprese.**

1. Per l'esercizio 2019 le disponibilità sul fondo di rotazione di cui all'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)" per un importo di euro 4.000.000,00 sono introitate nel bilancio regionale.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a finanziare la rottamazione di veicoli ad uso commerciale e industriale inquinanti, utilizzati per il trasporto in conto proprio da parte di micro, piccole e medie imprese dei settori industria, artigianato e commercio aventi sede operativa in Veneto.

3. La Giunta regionale, sentite le associazioni di rappresentanza imprenditoriale maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici di cui al comma 2 nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

4. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate nel Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 14**Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996)".**

1. All'articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996)", dopo le parole: "*e al riequilibrio finanziario aziendale*", sono inserite le seguenti: "*, ad interventi di finanziamento della liquidità o di ristrutturazione finanziaria, nonché per interventi di partecipazione al capitale sociale delle società di trasporto funiviario*" e le parole: "*da utilizzarsi secondo i criteri e le modalità che verranno stabilite con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente (capitolo n. 458000)*" sono sostituite con le parole: "*da utilizzarsi secondo modalità aggiornate di impiego del fondo, definite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione e nei limiti di quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato*".

2. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6, così come modificato dal comma 1 del presente articolo e che definisce le modalità aggiornate di impiego del fondo, viene definito, sentita la competente commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini di cui al presente articolo sono utilizzate le risorse del fondo di rotazione istituito con l'articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e disponibili presso Veneto Sviluppo spa, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per la individuazione del soggetto gestore che deve comunque intervenire non oltre i termini indicati al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali".

4. Ai maggiori oneri gestionali derivanti dalla applicazione delle nuove iniziative previste dall'articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 previste dal comma 1 del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e mobilità", Programma 04 "Altre modalità di trasporto", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 15

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi a favore delle imprese ubicate nel territorio dei Comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 1991 n. 19 e successive modificazioni".

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 le parole "*ai quali è applicato un tasso di interesse non inferiore al cinquanta per cento del tasso di riferimento stabilito con le modalità di cui al comma 2, articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e comunque nei limiti dell'aiuto di stato autorizzato in data 16 febbraio 1995 e pubblicato in GUCE 21 ottobre 1995*" sono sostituite dalle parole: "*nel rispetto dei limiti fissati dall'Unione europea*".

2. Al comma 6, dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 dopo la lettera: "*h bis) interventi di supporto finanziario;*" è aggiunta la seguente: "*h ter) interventi per la liquidità.*".

3. Ai maggiori oneri gestionali derivanti dall'applicazione della nuova iniziativa prevista alla lettera h ter) del comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, introdotta dal comma 2 del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 16

Interventi finalizzati al rilancio e alla riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale in relazione alla tutela e al mantenimento/incremento occupazionale dell'Area di crisi industriale complessa di Venezia.

1. Per il triennio 2019-2021 le disponibilità sul fondo di rotazione di cui all'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)" per un importo complessivo di euro 1.000.000,00 sono introitate nel bilancio regionale.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a sostenere il rilancio e la riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale in relazione alla tutela e al mantenimento/incremento dell'occupazione dell'Area di crisi industriale complessa di Venezia, attraverso il sostegno di iniziative realizzate in collaborazione o in modo coordinato con i Ministeri a vario titolo competenti (articolo 37, legge regionale 13 marzo 2009, n. 3).

3. Agli oneri in conto capitale, derivanti dall'applicazione del comma 2 del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio 2019, euro 500.000,00 per l'esercizio 2020 ed euro 250.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 03 "Sostegno all'occupazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 quantificate in euro 250.000,00 per l'esercizio 2019, euro 500.000,00 per l'esercizio 2020 e euro 250.000,00 per l'esercizio 2021 e allocate al Titolo 4 "Entrate in conto Capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 17

Verifiche ed interventi sui ponti sull'Idrovia Padova-Venezia.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo complessivo di euro 1.550.000,00 alla Società a partecipazione regionale Veneto Strade S.p.A., costituita con legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali", finalizzato:

- a) alle verifiche straordinarie delle condizioni strutturali dei ponti presenti sull'Idrovia Padova-Venezia, comprensive delle attività di valutazioni dello stato di conservazione;
- b) all'attività di monitoraggio delle infrastrutture di cui alla lettera a);

c) all'esecuzione degli interventi necessari ai fini della messa in sicurezza e della manutenzione straordinaria delle infrastrutture di cui alla lettera a).

2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del comma 1, lettere a) e b), quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2019-2021.

3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera c), quantificati in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 18

Abrogazione della legge regionale 31 luglio 2009, n. 15 "Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario".

1. La legge regionale 31 luglio 2009, n. 15 "Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario" è abrogata.
2. È fatta salva la validità ed efficacia dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in materia di copertura del rischio sanitario delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
3. Le minori spese conseguenti all'abrogazione della legge regionale 31 luglio 2009, n. 15 corrispondono agli oneri già previsti dall'articolo 7 della medesima legge e sono quantificate in euro 680.000,00 a valere sul bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 19

Assistenza sociosanitaria residenziale alle persone con disturbi mentali.

1. La quota di compartecipazione sociale per i trattamenti residenziali socio-riabilitativi ai pazienti inseriti nelle Comunità Alloggio Estensive e di Base e nei Gruppi Appartamento Protetti della salute mentale è stabilita nella misura del quaranta per cento della tariffa giornaliera; la quota sanitaria è fissata nella misura del sessanta per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 8.300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 20

Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali sociosanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".

1. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 40 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 è sostituito dal seguente:

"Non sono previsti rimborsi per spese di vitto, alloggio e di viaggio per il trasferimento tra la residenza o domicilio del componente e la sede legale dell'azienda sanitaria, ad eccezione delle spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute dai componenti del collegio che siano dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute i quali svolgano il mandato, su designazione dei rispettivi ministeri, in costanza di servizio."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per ciascun esercizio 2019, 2020 e 2021 si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario regionale allocate alla missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 21

Finanziamento per le attività delle equipe specialistiche in ambito di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini e dei ragazzi minori d'età.

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 24 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", la Giunta regionale è autorizzata a finanziare le attività svolte dalle equipe specialistiche, istituite presso le aziende Ulss n. 2 Marca Trevigiana, Ulss n. 3 Veneziana, Ulss n. 6 Euganea, Ulss n. 8 Berica e Ulss n. 9 Scaligera, in ambito di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini e dei ragazzi minori d'età.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 680.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 22

Ulteriori interventi per il sostegno ai trapiantati con valvole cardiache prodotte dalla Ditta "Tri Technologies" presso l'Azienda Ospedaliera di Padova.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo a titolo di equo indennizzo a favore di quanti hanno effettuato presso l'Azienda Ospedaliera di Padova un intervento di impianto di valvole cardiache prodotte dalla Ditta "Tri Technologies", o a favore dei loro eredi.

2. Il contributo a titolo di equo indennizzo è concesso nei limiti e secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale che deve tenere conto delle finalità di natura equitativa dell'intervento regionale e di quanto eventualmente percepito, a qualunque titolo, dai destinatari dell'indennizzo, ivi compreso l'eventuale sostegno previsto dall'articolo 41 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".

3. La concessione del contributo a titolo di equo indennizzo di cui al presente articolo è condizionata alla rinuncia ad eventuali contenziosi pendenti con l'Azienda Ospedaliera di Padova in conseguenza dell'intervento di impianto di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, qualificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2019 e in euro 350.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse collocate alla Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 23

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende Ulss."

1. Dopo la lettera f), del comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende Ulss." è aggiunta la seguente:

"f bis) l'esecuzione dei pagamenti afferenti alle politiche sociali della Regione, fatte salve le prerogative della Giunta e del Consiglio regionale in materia di programmazione, previo trasferimento ad Azienda Zero delle relative risorse regionali."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 24

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016".

1. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 le parole: ", fino ad esaurimento delle somme di cui al comma 5," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 25

Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" è aggiunto il seguente:

"1 bis. In attuazione del comma precedente e dell'articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, commi 3 e 4, è istituito il Fondo per la liquidazione delle sopravvenienze passive delle ex Ulss sciolte per effetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Con il predetto fondo la Giunta regionale provvede al riparto a favore delle aziende sanitarie indicate al comma 1 o al pagamento diretto delle sopravvenienze passive."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 23.469.780,12 per l'esercizio 2019 si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 26

Partecipazione della Regione Veneto agli itinerari culturali del Consiglio d'Europa.

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle iniziative intraprese dal Consiglio d'Europa per promuovere la consapevolezza di una identità culturale comune e di una cittadinanza europea fondata su valori condivisi, dando seguito alla sottoscrizione da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa della "Convenzione quadro sul valore della eredità culturale per la società" (cosiddetta "Convenzione di Faro"), in conformità alle previsioni di cui alla legge 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", partecipa al programma degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e sviluppare politiche ed azioni utili alla promozione della cultura e del turismo e allo sviluppo di imprese connesse a tali settori.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad aderire ad associazioni culturali che perseguono le finalità promosse dal Consiglio d'Europa. Tali associazioni operano senza fini di lucro con lo scopo di costituire, implementare e gestire gli itinerari culturali al fine di conseguire e mantenere l'accreditamento da parte del Consiglio d'Europa.

3. La Giunta regionale, anche tramite gli uffici del Consiglio regionale, compie tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione agli itinerari di cui al presente articolo; il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, esercita i diritti inerenti anche alla qualità di socio fondatore e la partecipazione alle attività associative.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, finalizzati al conferimento al fondo di dotazione associativo e quantificati in euro 25.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie" del bilancio di previsione 2019-2021.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, finalizzati alle quote di adesione annuali e quantificati in euro 2.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 27

Contributi a sostegno dei progetti di cui alla legge regionale 25 ottobre 2018, n. 35 "Veneto, Terra di Pace".

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ad enti locali, istituzioni e associazioni civili e religiose per sostenere la realizzazione dei progetti previsti dalla legge regionale 25 ottobre 2018, n. 35 nonché dalla dichiarazione "Veneto, Terra di Pace" sottoscritta a Padova il 3 novembre 2018.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 25.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 19 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo", Programma 01 "Relazioni internazionali", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di Previsione 2019-2021.

Art. 28

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche".

1. Al comma 7, dell'articolo 9, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: "*31 dicembre 2018*", sono sostituite con le parole: "*31 marzo 2019*".
2. Ai fini dell'aggiornamento della raccolta dei dati relativi all'applicazione della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, la Giunta regionale provvede ad azioni di monitoraggio finalizzate all'implementazione e al miglioramento della specifica banca dati, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica ed assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 29

Modificazioni all'articolo 13, comma 3, lettera b), della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" è così sostituito:

"b) da quattro esperti, designati dal Consiglio regionale, nelle materie dell'urbanistica, della geologia e dei giacimenti, dell'ambiente, della chimica con particolare riferimento all'inquinamento dei suoli, del diritto minerario, di cui almeno un esperto nella materia della geologia e dei giacimenti."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.800,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 30

Modifiche agli articoli 83, 84 e 85, in materia di difesa del suolo, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. All'articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3 è abrogato;
 - b) al comma 4 le parole: "*sentite le province*," sono soppresse.
2. Al comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 le parole: "*sentite le province*" sono soppresse.
3. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, sono aggiunte le seguenti:

"f bis) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti;

f ter) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati e all'attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 "Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati";

f quater) alla realizzazione di pronti interventi relativamente alle opere di cui alle lettere f bis) e f ter);

f quinquies) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali;

f sexies) alle concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superficie e di pertinenze dei laghi nonché alla relativa polizia idraulica, ivi compresa l'estrazione di materiali inerti.".

4. L'articolo 85 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituito dal seguente:

*"Art. 85
Funzioni della Provincia di Belluno.*

1. *Spettano alla Provincia di Belluno le funzioni relative:*

a) alla gestione delle risorse idriche e la polizia delle acque di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", in particolare relativamente alle derivazioni di acque pubbliche, utilizzazione delle acque sotterranee, nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, e tutela del sistema idrico;

b) alla gestione dei beni e delle pertinenze del demanio idrico di cui al testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche", con esclusione delle funzioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) alla programmazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica;

d) al servizio di piena e di pronto intervento;

e) all'approvazione tecnica dei progetti delle dighe che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e vigilanza sulle stesse, fatta salva la possibilità di delega da parte della Giunta regionale secondo quanto previsto dal citato articolo 91, comma 2;

f) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti;

g) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati e l'attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17, nei limiti dei finanziamenti disponibili e delle linee guida delle classificazioni predisposte dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge;

h) alla realizzazione di pronto intervento relativamente alle opere di cui alle lettere f) e g);

i) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali;

l) alle concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superficie e di pertinenze dei laghi nonché la relativa polizia idraulica ivi compresa l'estrazione di materiali inerti;

m) al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia idroelettrica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", qualora relativa ad impianti la cui concessione di derivazione ad uso idroelettrico rientri nella competenza della Provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006" e relativi provvedimenti attuativi;

n) alla progettazione ed esecuzione di interventi di difesa idraulico-forestale di cui al capo II della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale", restando in capo alla Regione gli interventi forestali di taglio in alveo, la difesa fitosanitaria, il miglioramento boschivo e rimboschimento compensativo,

le funzioni di autorità forestale in relazione al patrimonio silvopastorale e ambientale, al vincolo idrogeologico, al controllo e vigilanza in materia forestale, nonché le funzioni di antincendio boschivo."

5. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 1 "Difesa del suolo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 31
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 dicembre 2018

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Attività relative al "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano".

Art. 2 - Valorizzazione dei vini della denominazione di origine controllata "delle Venezie".

Art. 3 - Attività di vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari.

Art. 4 - Provvedimenti per favorire l'accesso al credito alle imprese agricole e agroalimentari.

Art. 5 - Promozione dell'utilizzo dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.

Art. 6 - Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015".

Art. 7 - Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni. Disposizioni per la classificazione delle strutture ricettive.

Art. 8 - Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni.

Art. 9 - Norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche.

Art. 10 - Modifica all'articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Art. 11 - Interventi necessari alla vivificazione delle lagune e dell'area deltizia del Delta del Po.

Art. 12 - Interventi a favore dei distretti del commercio.

Art. 13 - Interventi per favorire la rottamazione dei veicoli commerciali inquinanti delle piccole e medie imprese.

Art. 14 - Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996)".

Art. 15 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi a favore delle imprese ubicate nel territorio dei Comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 1991 n. 19 e successive modificazioni".

Art. 16 - Interventi finalizzati al rilancio e alla riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale in relazione alla tutela e al mantenimento/incremento occupazionale dell'Area di crisi industriale complessa di Venezia.

Art. 17 - Verifiche ed interventi sui ponti sull'Idrovia Padova-Venezia.

Art. 18 - Abrogazione della legge regionale 31 luglio 2009, n. 15 "Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario".

Art. 19 - Assistenza sociosanitaria residenziale alle persone con disturbi mentali.

Art. 20 - Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali sociosanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".

Art. 21 - Finanziamento per le attività delle equipe specialistiche in ambito di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini e dei ragazzi minori d'età.

Art. 22 - Ulteriori interventi per il sostegno ai trapiantati con valvole cardiache prodotte dalla Ditta "Tri Technologies" presso l'Azienda Ospedaliera di Padova.

Art. 23 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende Ulss."

Art. 24 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016".

Art. 25 - Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".

Art. 26 - Partecipazione della Regione Veneto agli itinerari culturali del Consiglio d'Europa.

Art. 27 - Contributi a sostegno dei progetti di cui alla legge regionale 25 ottobre 2018, n. 35 "Veneto, Terra di Pace".

Art. 28 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche".

Art. 29 - Modificazioni all'articolo 13, comma 3, lettera b), della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".

Art. 30 - Modifiche agli articoli 83, 84 e 85, in materia di difesa del suolo, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Art. 31 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 8 ottobre 2018, n. 39/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 19 ottobre 2018, dove ha acquisito il n. 405 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 22 novembre 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Graziano Azzalin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 dicembre 2018, n. 44.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, prevede (punto 4.1, lettera j) che tra gli strumenti di programmazione delle Regioni rientrino anche gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Il successivo punto 7, relativo alla legge di stabilità regionale, precisa che con gli eventuali collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF), prevedendo, altresì, che “in un'unica sessione sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio”; ciò in considerazione del fatto che gli eventuali collegati possono, appunto, avere riflessi sul bilancio regionale.

In conformità a quanto indicato nel citato principio, il pdl 405 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019” contiene 14 articoli, oltre a quello relativo all'entrata in vigore, finalizzati ad innovare l'ordinamento regionale con disposizioni aventi riflessi sul bilancio regionale per attuare il DEF 2019-2021, oltre alla dichiarazione d'urgenza.

L'articolo 1 detta le necessarie disposizioni per l'adozione e gestione di un programma regionale di contributi per 2 milioni di euro nel 2019 ed 1 milione nel 2020 in conformità con gli impegni assunti con l'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto il 9 giugno 2017 tra il Ministero dell'ambiente ed i Presidenti di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Sul finire del 2017 il Ministero ha reso disponibili le suddette cifre a titolo di cofinanziamento per interventi volti alla riduzione delle emissioni prodotte da attività agricole; con il presente articolo la Regione Veneto fa altrettanto, per finanziare i bandi con le iniziative a favore delle imprese.

Per lo svolgimento delle attività relative, la Giunta regionale viene autorizzata ad avvalersi di AVEPA.

Riferimento al DEF 2019-2021: Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” (v. risultato atteso “Sostenere ed incentivare la competitività delle imprese nel settore primario”).

Attraverso l'articolo 2, al fine di aumentare la percezione della denominazione di origine controllata “delle Venezie” presso il consumatore ed i mercati, viene corrisposto un contributo allo specifico Consorzio di tutela (nato nell'aprile 2017) per le attività di valorizzazione, informazione e animazione territoriale. L'importo previsto è pari ad euro 50.000 nel 2019, per partecipare alle spese per le finalità indicate nella fase di avvio delle attività.

Riferimento al DEF: Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e della pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” (obiettivo “Innovare l'organizzazione e la produttività della filiera vitivinicola”).

L'articolo 3, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari, previste da disposizioni nazionali o comunitarie, autorizza la Giunta regionale ad avvalersi, mediante convenzioni, di enti pubblici operanti in ambito regionale e a partecipare ad accordi di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche. Ciò al fine di assicurare al consumatore ed aumentare la fiducia rispetto ai sistemi di produzione e ai requisiti di qualità superiore dichiarati dai produttori.

Le ripercussioni finanziarie sul bilancio regionale ammontano ad euro 100.000 nel 2019.

Le disposizioni nazionali stabiliscono il coinvolgimento delle Regioni nello svolgimento delle suddette attività, ben oltre il campo della sicurezza alimentare, che non rappresenta l'ambito delle azioni previste dal DEF e del presente articolo.

L'articolo 4 introduce un pacchetto organico di misure funzionali a garantire innovativi e più efficaci strumenti finanziari a sostegno delle imprese del settore primario. I primi due commi sono finalizzati a consentire agli strumenti finanziari regionali di meglio rispondere alle esigenze delle imprese operanti nel settore primario in un contesto economico-finanziario che ancora manifesta segnali di difficoltà, nel quale riscuote maggior interesse lo strumento delle garanzie offerte alle imprese piuttosto che gli interventi diretti a fornire provvista finanziaria sotto forma di finanziamenti agevolati.

La seconda parte dell'articolo, invece, è finalizzata a facilitare, alle imprese agroalimentari del Veneto, l'accesso agli strumenti di sostegno statali e comunitari, grazie all'intervento regionale a cofinanziamento dei progetti selezionati.

L'impatto finanziario delle misure in questione ammonta a 3 milioni di euro, finanziati dalle maggiori entrate di cui al primo comma.

Riferimento al DEFR: Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e della pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" (v. risultato atteso "Sostenere e incentivare la competitività delle imprese del settore primario" del DEFR 2019-2021).

L'articolo 5 intende dare attuazione al Piano Energetico Regionale sulle Fonti Rinnovabili, Risparmio ed Efficienza Energetica (PERFER), adottato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 9 febbraio 2017, fornendo supporto all'utilizzo di sistemi di accumulo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

La Giunta regionale viene dunque autorizzata a concedere contributi a fondo perduto, a favore di soggetti privati residenti in Veneto, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici al fine del contenimento del consumo energetico.

La copertura finanziaria, pari a 2 milioni di euro, è garantita, rispettivamente per 1 milione con entrate regionali libere e per il restante milione con risorse introitate da Veneto Sviluppo Spa derivanti dai rientri a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge n. 598/1984.

Riferimento al DEFR: Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", obiettivo 17.01.01 "Valorizzare il coordinamento e lo sviluppo partenariale di iniziative nel settore dell'energia nel territorio".

Poiché negli ultimi anni le risorse regionali a libera destinazione si sono notevolmente ridotte, con pesanti ricadute anche per quanto riguarda i finanziamenti previsti per la realizzazione di iniziative regionali a favore dell'export veneto, l'articolo 6 intende integrare, con le somme rientranti dal Fondo di rotazione della ex l.r. 33/2002, abrogato dalla l.r. 11/2013, gli stanziamenti regionali per attività finalizzate alla promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete, di cui alla l.r. 48/2017, anche in relazione sinergica e complementare con le attività regionali a sostegno della promozione turistica.

L'impatto finanziario ammonta ad euro 250.000 nel 2019.

L'articolo 7 destina risorse regionali pari a 10.000 euro nel 2019 per assicurare al consigliere o alla consigliera di parità l'indennità mensile di cui all'articolo 17 comma 2 del D.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), nonché per rimborsare le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 15 e 36 del medesimo decreto e quelle di missione effettivamente sostenute fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, in quanto strettamente legate all'espletamento della funzione. Spetta infatti all'Ente territoriale che ha provveduto alla designazione rimborsare tali spese, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota n. 32 del 22 febbraio 2016.

Riferimento DEFR: obiettivo 15.03.06 "Promuovere l'integrazione lavorativa e sociale, in particolare per il target soggetti vulnerabili e stranieri".

L'articolo 8 intende esentare dalla necessità di presentazione del deposito cauzionale per l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione relativo all'utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche, quelle concessioni per le quali detto deposito sia non superiore ad euro 500.

Con ciò mirando alla semplificazione amministrativa delle procedure di governo di tale materia. La minima entità di tali depositi è infatti tale da non garantire la finalità per la quale gli stessi sono istituiti. Inoltre il minor afflusso dei medesimi non comporterà effetti finanziari diretti. La decorrenza delle nuove modalità di gestione in tema di semplificazione delle procedure avverrà con il rilascio delle sole nuove concessioni assentite dopo il 1° gennaio 2019, nulla determinando sulle pratiche già definite.

Riferimento al DEFR: Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programmi 01 "Difesa del suolo" e 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche" del DEFR 2018-2020.

L'articolo 9 si pone l'obiettivo di coordinare e semplificare gli adempimenti amministrativi e di programmare in maniera integrata gli interventi necessari alla vivificazione delle lagune e dell'area deltizia del Po, che rappresenta, tra le aree protette italiane, la più grande zona umida caratterizzata da grandi superfici di acqua dolce e salmastra.

Si prevede dunque un finanziamento per il 2019 di euro 300.000, con risorse che trovano riferimento nel DEFR alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09.05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Obiettivo 02 "Attuare la Strategia regionale dei parchi e della biodiversità".

L'articolo 10, nella versione proposta dalla Terza Commissione in occasione del parere espresso sul pdl 405 per gli aspetti di competenza ed approvata dalla Prima, prevede il rientro nel bilancio regionale di risorse inutilizzate e giacenti nelle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 1/1999 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio". Tali risorse saranno destinate al cofinanziamento di progetti presentati dalle amministrazioni comunali, da realizzarsi con il coinvolgimento di imprese, organizzazioni del commercio e servizi ed ulteriori soggetti rappresentativi delle categorie economiche, nell'ambito dei distretti del commercio individuati ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 50/2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". La norma persegue la promozione della crescita intelligente sostenibile e inclusiva del sistema commerciale inserito nel tessuto urbano, favorendone la rigenerazione e ricercando nuove strategie di sviluppo;

rientra nelle strategie previste dal DEFR alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 14.02 “Commercio e Servizi”, Obiettivo 14.02.01 “Promuovere le attività commerciali nell’ambito dei nuovi distretti del commercio e delle città”.

L’articolo 11, introdotto nel testo dalla Prima Commissione accogliendo la proposta avanzata dalla Terza, intende finanziare la concessione alle PMI aventi sede operativa in Veneto di incentivi al fine di sostituire, con obbligo di rottamazione, veicoli commerciali e industriali inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale; ciò in coerenza con gli impegni assunti dalla Regione del Veneto con il Nuovo Accordo del Bacino Padano 2017 sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, con cui le parti hanno individuato una serie di interventi comuni da porre in essere, ai fini del miglioramento della qualità dell’aria e del contrasto all’inquinamento atmosferico.

Riferimento al DEFR: Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 14.01 “Industria PMI e Artigianato”, obiettivo 14.01.01 “Accrescere la competitività delle PMI venete intervenendo in particolare modo sul fronte degli investimenti, dell’accesso al credito, delle garanzie e dell’innovazione”.

L’articolo 12 prevede una disponibilità finanziaria idonea per le verifiche strutturali periodiche e gli eventuali interventi necessari sui ponti presenti sull’Idrovia Padova-Venezia. Ai fini di tali verifiche e della successiva realizzazione degli interventi necessari si propone di trasferire le disponibilità finanziarie a “Veneto Strade S.p.A.”, mediante apposita convenzione.

Riferimento al DEFR: Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” (essendo volta, tale proposta, alla messa in sicurezza di tratti di viabilità esistenti anche attraverso obiettivi di maggior sinergia con i soggetti gestori della rete stradale che operano in ambito regionale).

L’articolo 13 intende abrogare la l.r. 15/2009 “Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario”, per consentire di allineare l’ordinamento regionale in materia alle disposizioni che lo Stato dovrà definire anche in materia di autoassicurazione e di quote di ritenzione del rischio.

Riferimento al DEFR: Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” (in particolare, perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario del Sistema Sanitario Regionale e suo efficientamento).

L’articolo 14, infine, è stato introdotto nel testo dalla Prima Commissione accogliendo la proposta avanzata dalla Sesta in occasione del parere espresso sul pdl 405 per gli aspetti di competenza e dispone in merito alla partecipazione della Regione Veneto agli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa. Tale iniziativa rientra nel Programma 02 “Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali” della Missione 05 “Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale”, con particolare riferimento all’obiettivo strategico 05.02.01, finalizzato a promuovere, consolidare e qualificare il patrimonio culturale anche attraverso la partecipazione e gestione di progetti europei e con riferimento alle direttive per la gestione approvate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale in tema di “4. Comunicare da Parlamento moderno” anche sotto il profilo delle iniziative di rilievo culturale, in particolare nell’ambito di progetti per promuovere i profili di comune identità europea.

A conclusione dei lavori sul terzo “Collegato” della legislatura, concepito recependo quanto previsto dal d.lgs. 118/2011, ritengo positiva l’istruttoria svolta nelle commissioni, iniziata con l’illustrazione a commissioni riunite (relativa a tutti i provvedimenti della sessione di bilancio) effettuata dal Vicepresidente della Giunta regionale il 29 ottobre scorso e proseguita con le audizioni effettuate il 7 novembre dalla Prima Commissione, che hanno registrato la partecipazione di soggetti portatori di temi ed argomentazioni di rilievo, a cui sono seguite quelle svolte dalle altre Commissioni con ulteriori soggetti, per quanto concerne le materie di rispettiva competenza.

Parimenti proficuo è risultato l’esame del pdl svolto dalle suddette Commissioni, finalizzato ad esprimere il parere alla Prima sugli articoli di competenza, come previsto dall’articolo 69 del Regolamento consiliare; il che è avvenuto con tempistiche assolutamente ragionevoli, se consideriamo che il disegno di legge è stato assegnato alle medesime lo scorso 23 ottobre e che, per tutto il mese di novembre, il calendario dei lavori delle commissioni e dell’Assemblea, stilato dall’Ufficio di Presidenza, si è focalizzato sia sui tre progetti di legge relativi alla cosiddetta “sessione di bilancio” che, parallelamente, sul Piano socio sanitario regionale 2019-2023 (pdl 357).

Ad un mese esatto dalla suddetta assegnazione, dunque, la Prima Commissione ha esaminato il testo del Collegato 2019 e, preso atto dei suddetti pareri, ha accolto le proposte avanzate dalle commissioni, due delle quali, in particolare, sono sfociate nell’introduzione - come detto - dei nuovi articoli 11 e 14.

Relativamente al pdl 406 “Legge di stabilità regionale 2019”, esso è adottato ai sensi del paragrafo 7 del principio contabile applicato della programmazione al bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011) correlatamente alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, in corrispondenza dell’approvazione della legge annuale di bilancio.

Contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare esclusivamente effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Per l’esercizio 2019, in particolare, il pdl contempla quattro articoli, oltre alla dichiarazione d’urgenza.

L’articolo 1 autorizza il rifinanziamento nel triennio delle spese relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, escluse quelle obbligatorie e continuative, i cui riferimenti sono contenuti nell’Allegato 1 del pdl; l’Allegato 2, inoltre, rimodula per ciascuno anno del triennio 2019-2021 gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale.

L’articolo 2 esenta dal pagamento della tassa automobilistica i mezzi adibiti al “trasporto sociale” di proprietà delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale iscritte ai relativi Registri regionali. Tale esenzione, inizialmente prevista

dall'articolo 3 della l.r. 6/2015, è stata reiterata nelle leggi di stabilità relative agli anni 2016, 2017 e 2018. Rendendola permanente, si intende riconoscere il fondamentale ruolo svolto dalle organizzazioni del terzo settore - in particolare da quelle di volontariato che offrono un servizio di trasporto e accompagnamento di persone in condizioni di disagio (permanente o temporaneo), prevalentemente anziane o disabili o minori, prive di idonea rete familiare di supporto e/o non in grado di utilizzare i mezzi pubblici - finalizzato a garantire l'accesso a diverse tipologie di strutture, nonché alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi.

L'articolo 3 riscrive integralmente l'articolo 15 della l.r. 40/1989 ("Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"), che determina i canoni che i concessionari sono tenuti a pagare annualmente alla Regione. L'obiettivo è quello di rivedere, anche alla luce del lungo periodo di riduzione del cd. diritto proporzionale (ovvero la parte di canone legata al consumo della risorsa), il sistema dei canoni per le concessioni di acque minerali e termali. Con l'occasione si introducono metodi di incentivazione e disincentivazione legati ai comportamenti delle ditte concessionarie di acque minerali e si prevede l'adeguamento ogni due anni dei canoni all'indice ISTAT.

L'articolo 4, infine, dispone in merito al canone di derivazione d'acqua ad uso industriale per la produzione di bevande. Tale produzione è assoggettata ad un diverso regime di canoni se viene effettuata utilizzando o meno acque minerali: nel primo caso la ditta produttrice deve pagare (ai sensi della citata l.r. 40/1989) un canone pari ad 1,50 euro per metro cubo imbottigliato; nel secondo, il valore di riferimento è quello del canone idrico per usi industriali (di cui al R.D. 1775/1933), pari a circa 32.000 euro annui per ogni modulo di acqua concessa, equivalente a 3 milioni di metri cubi. Al fine di render meno rilevante la diversità di contribuzione nei due casi, la norma introduce dunque un incremento del canone idrico per usi industriali, che sarà annualmente aggiornato alle variazioni degli indici ISTAT.

Per quanto concerne il pdl 407 "Bilancio di previsione 2019-2021", rilevo innanzitutto che esso rispetterà tutti gli equilibri, compreso il Fiscal compact, e sarà credibile, perché oltre alle spese obbligatorie per il funzionamento della sanità e dell'intero ente, garantirà la copertura di tutte le poste strategiche su cui la Regione ha assunto precisi impegni; inoltre sarà necessariamente allineato alle linee del DEFR 2019-2021, come aggiornato dall'apposita Nota.

Le previsioni di ciascun programma di spesa sono state formulate, alla luce di un contesto articolato ed in continua evoluzione, nel rispetto dei principi contabili e in maniera tale da assicurare la copertura finanziaria integrale nel triennio 2019-2021 alle spese di funzionamento e alle spese incomprimibili, tenuto conto delle obbligazioni giuridiche in essere, dei contratti, dei mutui, degli oneri del personale e di tutte le altre spese di carattere rigido e incomprimibile.

Le risorse regionali, al netto delle sopraindicate spese e degli accantonamenti obbligatori per legge (di cui oltre), sono state destinate alle spese per l'attuazione delle scelte fondamentali del programma di mandato della legislatura regionale, escludendo logiche incrementali basate sulla spesa storica.

Nell'Allegato 11 sono riportati tutti i capitoli (con l'indicazione di Missioni e Programmi cui afferiscono) relativi alle spese obbligatorie, ovvero: stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse; spese per interessi passivi; spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali; spese per ammortamenti di mutui; spese identificate come obbligatorie per espressa disposizione normativa.

Le quantificazioni di spesa delle risorse vincolate derivano dai relativi provvedimenti statali e comunitari.

Quanto ai principali accantonamenti per le spese potenziali, si tratta di:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): secondo quanto previsto dal Principio applicato concernente la contabilità finanziaria, in fase di previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazione, deve essere effettuato un apposito accantonamento a tale Fondo, suddiviso in "Parte Corrente" e "Parte Capitale". Esso è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento degli accertamenti-incassi degli ultimi 5 anni. Nel rimandare ai prospetti di cui all'Allegato n. 10 per la composizione dettagliata, si precisa che l'accantonamento al FCDE nel 2019 ammonta a 230,8 milioni, di cui 217 di parte corrente e 13,8 di parte capitale, stanziati nella Missione 20, Programma 02.
- Fondo rischi spese legali: ai sensi del ricordato Principio contabile, la Regione, in relazione ai contenziosi in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate all'esito del giudizio, ha accantonato, in appositi fondi, uno di natura corrente e uno di parte capitale, le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive. Con riferimento al risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018, le risorse accantonate nel 2019 sono pari a 4,5 milioni per il fondo di parte corrente e 6,2 milioni per quello di parte capitale. Gli stanziamenti da allocare negli esercizi del triennio 2019-2021 sono calcolati, prudenzialmente, in base alla spesa storica dell'ultimo biennio ed ammontano nel triennio a 2 milioni annui (parte corrente) e ad 1 milione annuo (parte capitale).
- Fondo rischi per escussione garanzie: a garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti della B.E.I (articolo 5 l.r. 1/2010), gli importi previsti in pagamento indicati dalla società in base al piano di ammortamento attuale ammontano a 4,8 milioni in ogni esercizio del triennio 2019-2021.
- Tassa automobilistica da restituire allo Stato ai sensi della l. 296/2006, art. 1: gli stanziamenti da allocare per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 ammontano a 34 milioni annui (stima effettuata in base ad estrapolazioni effettuate mediante data base delle tasse auto).

Con il bilancio di previsione 2019-2021 viene autorizzata la contrazione di mutui o prestiti a copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante da debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, per un importo pari a euro 1.059,2 milioni.

Come già evidenziato in sede di rendiconto 2017 (l.r. 25/2018), la costante riduzione di questo valore sta chiaramente a significare il raggiungimento di una sana gestione finanziaria da parte dell'Ente. Ricordo, con l'occasione, che esso corrisponde ad

investimenti effettuati negli esercizi precedenti al 2015, la cui copertura era garantita con ricorso al debito mai effettivamente contratto, in quanto la liquidità regionale e le norme allora vigenti permettevano comunque di sostenerli. Una sua progressiva riduzione comporterà minori oneri per la sua copertura negli esercizi futuri e di conseguenza un maggior margine di manovra per politiche di spesa future.

Questa voce può essere ricompresa tra le c.d. partite tecniche (nelle quali, volendo citare le più significative, troviamo le partite di giro per 2.693,5 milioni ed il Fondo pluriennale vincolato di entrata per 150 milioni), che ammontano a complessivi 4.168,8 milioni.

Sottraendole al totale complessivo delle spese, pari a 17.363,2 milioni, le grandi cifre del progetto di bilancio per l'esercizio 2019 sono le seguenti:

- risorse per la politica regionale: 1.200,4 milioni;
- risorse per il fondo sanitario regionale: 9.159,7 milioni;
- assegnazioni statali e/o comunitarie: 1.180,8 milioni;
- investimenti per la superstrada Pedemontana: 160 milioni;
- restituzione anticipi DL 35/2013: 1.435,44 milioni;
- nuovi investimenti finanziati con debito: 40 milioni.

Il totale ammonta dunque a 13.194,4 milioni.

Per quanto concerne il ricorso all'indebitamento per nuove spese di investimento specifiche, i 40 milioni sono così ripartiti:

- 15 milioni per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (ai quali si sommano ulteriori 5 milioni finanziati con entrate libere);
- 10 milioni per interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale;
- 1,5 milioni per l'adeguamento fognario dell'area Gardesana;
- 1,5 milioni per interventi infrastrutturali lungo l'idrovia Padova Venezia (di cui allo specifico articolo del Collegato);
- 12 milioni per l'adeguamento della rete viaria regionale (a tal fine ulteriori 14,5 milioni riguardano sia l'esercizio 2020 che il 2021).

Le principali tematiche del bilancio sono le seguenti:

- i fondi per la copertura delle spese per il personale e i servizi delle Province in campo di funzioni non fondamentali aumentano a 41,5 milioni; fra questi va annotato il sostegno agli alunni portatori di handicap (11 milioni) e ai centri per l'impiego (5,5 milioni);
- sono confermati i 31 milioni annui, nel triennio 2019-2021, per le scuole paritarie del Veneto;
- le risorse per la mobilità ferroviaria, che già nel 2018 avevano raggiunto l'importo di 23,7 milioni, sono previste in 28,5 milioni nel 2019 ed in 30 milioni per ciascuna delle annualità 2020 e 2021;
- 21,3 milioni annui nel triennio 2019-2021 sono destinati allo svolgimento delle attività dei lavoratori forestali (tale funzione è ora in capo all'Azienda Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, nell'ambito di una politica di valorizzazione della medesima);
- è prevista l'erogazione della seconda tranche del contributo per la realizzazione della superstrada Pedemontana Veneta, pari a 160 milioni per il 2019;
- uno stanziamento di 10 milioni nel biennio 2019-2020 è finalizzato agli interventi strutturali volti a garantire la sicurezza dei viadotti;
- 24 milioni sono stanziati per il sistema della formazione professionale;
- viene confermato lo stanziamento di 8,2 milioni nel biennio 2019-2020 per dare copertura agli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie;
- infine, 2 milioni annui nel biennio 2019-2020 ed 1 milione nel 2021 sono a disposizione per le coperture di spesa delle nuove leggi regionali di iniziativa del Consiglio regionale.

Per quanto riguarda il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari (Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca), si conferma l'impegno di 65 milioni per ogni esercizio del triennio 2019-2021. Sommando a quello regionale il cofinanziamento UE e quello statale, il totale complessivo delle risorse ammonta a 358,6 milioni nel 2019, 348,6 nel 2020 e 179,1 nel 2021.

Un breve cenno, in chiusura, alle risorse effettivamente disponibili per la manovra di bilancio: per l'anno 2019 sono stimate in circa 1.202 milioni di euro e sono composte prevalentemente da entrate di natura tributaria (1.066 milioni).

Tra le principali entrate tributarie non destinate alla sanità e al trasporto pubblico locale vanno citate:

- tassa automobilistica regionale: 824 milioni, di cui 245 milioni relativi al recupero dell'imponibile evaso;
- addizionale regionale all'accisa sul gas naturale: 65 milioni;
- quota di IRAP derivante da manovra regionale non destinata alla sanità: 11 milioni;
- quota di IRAP a titolo di ex fondo perequativo di cui alla legge 549/1995: 22 milioni;
- entrate da recupero fiscale IRAP e addizionale IRPEF: 75 milioni;
- quota di compartecipazione IVA non destinata alla sanità: 38 milioni.

Quanto alle entrate non tributarie, tra quelle disponibili per la manovra sono state iscritte risorse da alienazioni immobiliari per un valore di 13,7 milioni, conseguenti all'attuazione del Piano di alienazione e/o valorizzazione del patrimonio immobiliare approvato con DGR 1148/2018. In particolare nel 2019 si concluderanno le procedure relative all'alienazione di alcuni immobili di proprietà della Regione.

Ricordato che abbiamo appena esaminato il Documento di Economia e Finanza Regionale 2019-2021 e la relativa Nota di aggiornamento, contenente le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per conseguire gli obiettivi di sviluppo della Regione, iniziamo dunque oggi l'esame dei tre progetti di legge che compongono la cosiddetta manovra di bilancio.

Lo facciamo nella consapevolezza - già lo dicevo poc'anzi - del buon lavoro svolto dalle commissioni consiliari con riferimento al Collegato (pdl 405), alla legge di Stabilità (pdl 406) e a quella di Bilancio (pdl 407), che il D.Lgs. 118/2011 prevede vadano approvati in un'unica sessione.

Annoto che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 69 del Regolamento consiliare, anche sui pdl 406 e 407 le Commissioni hanno espresso parere favorevole alla Prima per le parti di propria competenza.

L'obiettivo è ora quello di licenziare il nuovo bilancio 2019-2021 con largo anticipo rispetto a quanto stabilito dalla legge, conformemente a quanto stabilito dal rigoroso calendario dei lavori cui accennavo sopra, che è stato possibile rispettare grazie al lavoro responsabile di tutte le forze politiche.

Nel terminare questa relazione informo, per quanto concerne il pdl 407 "Bilancio di previsione 2019-2021", che in data 2 novembre 2018 è stato acquisito il favorevole parere del Collegio dei revisori dei conti, auditato dalla Prima Commissione nella seduta del 14 novembre.

Tra il 7 e l'8 novembre le commissioni consiliari hanno effettuato le consultazioni sui tre progetti di legge.

Nella seduta del 22 novembre 2018 la Prima Commissione ha concluso i propri lavori in ordine ai tre progetti di legge, approvandoli a maggioranza.

Per il progetto di legge 405 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale, Forza Italia-Alleanza per il Veneto e Siamo Veneto; hanno espresso voto contrario i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico e la consigliera Bartelle del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle; si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Alessandra Moretti Presidente, Veneto Cuore Autonomo e i consiglieri Baldin e Scarabel del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle.

Per il progetto di legge 406 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale, Forza Italia-Alleanza per il Veneto e Siamo Veneto; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico e Movimento 5 Stelle; si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Alessandra Moretti Presidente e Veneto Cuore Autonomo.

Per il progetto di legge 407 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale e Forza Italia-Alleanza per il Veneto; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico e Movimento 5 Stelle; si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Alessandra Moretti Presidente e Veneto Cuore Autonomo.”;

Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Graziano Azzalin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

questa sessione di bilancio si tiene a ridosso di una tragedia che si è abbattuta sul Veneto con l'uragano del 29 ottobre scorso. I suoi contenuti erano stati predisposti prima di questi fatti ed il dibattito che si è sviluppato evidenziava come fosse opportuno - e per questo era stata fatta una richiesta come opposizione - prima di avviare la discussione, che ci venisse fornito il quadro della situazione nelle zone disastrose e delle misure in essere. Era opportuno che il presidente della Regione interloquesse con il Consiglio regionale, a maggior ragione perché lo stesso presidente ricopre il ruolo di Commissario per questa emergenza. Era opportuno valutare in questa sede eventuali misure straordinarie che l'Ente Regione avrebbe potuto e, secondo noi, dovuto assumere. Non si giustifica in alcun modo il fatto che il principale strumento di programmazione e di allocazione delle risorse sia, per scelta politica, agnostico rispetto al dramma che ha colpito parte dei territori montani e costieri.

Non si è mai visto che una Regione o il Parlamento, a seguito di calamità naturali, non fossero riuniti in tempi rapidi e che i Primi Ministri o i Presidenti di Regione non intervenissero per fornire informazioni sull'accaduto e per rispondere alle domande e agli interventi dei rappresentanti regionali e parlamentari.

Proviamo a capovolgere la questione: se fosse successo il contrario, cioè se, a parti invertite, dopo 40 giorni non si fosse detto nulla nella sede istituzionale sovrana, cosa sarebbe successo? Io trovo che questo comportamento, sia un segno di maleducazione e frutto di una supponenza che qualsiasi percentuale di consenso non può giustificare e che di istituzionale non ha alcunché.

Ma veniamo al PdL proposto. In gran parte, su quanto contenuto nel Collegato non abbiamo espresso parere negativo, anche se alcune norme appaiono in evidente ritardo, come quelle che riguardano, per esempio, i contributi per migliorare la qualità dell'aria del bacino padano in base agli impegni assunti dal Veneto con le altre Regioni. In questa vicenda inizialmente abbiamo assistito ad uno scaricabarile da parte della Regione, basato sul concetto che l'accordo tra le Regioni prevede suggerimenti, non obblighi. Tutte le città capoluogo, è bene ricordarlo, tranne Belluno, hanno registrato lo sfioramento dei limiti del PM 10. Ogni Comune però è andato per conto proprio, mentre invece c'era bisogno di una regia per pianificare, coordinare e controllare.

Il bacino padano, va ricordato, è una delle aree più inquinate d'Europa. Le misure che è necessario attuare per un suo risanamento devono essere di carattere strutturale: non servono questi sofismi letterali sui termini "obbligo" e "suggerimento".

Speriamo che questa norma sia l'inizio di un più sostanzioso seguito.

Altre norme presentano risorse palesemente insufficienti, quali quelle previste, per esempio, all'articolo 10 sulla vivificazione delle lagune: 300.000 euro. A seguito del lavoro di gruppo di studio che era stato istituito qualche mese fa sulla realtà lagunare - mi

spiace non sia presente l'altro agnostico Assessore Corazzari - sono stati forniti dati, peraltro già abbastanza noti, che quantificano una serie di interventi, sul breve medio e lungo termine, che risultano necessari per la manutenzione e la gestione del sistema lagunare. Un sistema che comprende una estesa vivificazione, cosa che permetterebbe tra l'altro di aumentare i livelli occupazionali. Infatti, se si ampliassero gli spazi acquei dedicati alla coltivazione di mitili che, mi corregga l'Assessore, attualmente interessa circa il 20-25% delle aree lagunari, non dico ci sarebbe un aumento esponenziale dell'occupazione ma, sicuramente, ci sarebbero altre opportunità.

Cito solo questa questione, anche se il problema degli interventi sulla laguna presenta aspetti di carattere ambientale e di protezione che le lagune consentono alla terraferma.

In ogni caso, in quello studio, che fa da riferimento a questa norma che è nata dal collegato, per gli interventi a breve termine è stata redatta una stima di 7 milioni e mezzo. Questa cifra comprende innanzitutto la messa in sicurezza degli argini. Non guasta, a questo proposito, ricordare i problemi che si sono creati recentemente con la piena nella laguna di Barbamarco dove l'acqua ha superato quegli "arginelli" i cui ultimi interventi erano stati fatti, pensate un po', quando era Assessore il qui presente consigliere Berlatto. In quegli argini che separano il Po di Tramontana con la laguna di Barbamarco è da tempo che non si interviene. Ed era visibile a vista d'occhio che una piena avrebbe creato problemi. E pensare che ci sono i Geni Civili, Sistemi Territoriali e tante articolazioni della Regione: è possibile che nessuno vi abbia mai detto "si deve intervenire"?

Sarebbe opportuno quantomeno aumentare le risorse a disposizione e mi viene facile il parallelo: basterebbe mettere per esempio lo stesso ammontare speso per gli studi per l'Unesco. Se aumentassimo di un milione le risorse cifre a disposizione per gli argini e le lagune, sarebbe un buon inizio.

Abbiamo presentato alcuni emendamenti che riguardano l'appuntamento olimpico, il servizio civile, il controllo dell'attività di smaltimento dei rifiuti.

Nella riunione che si è tenuta prima dell'inizio dei lavori non sono stati accolti senza darci una spiegazione. Semplicemente si è detto no. Al massimo, in alcuni casi, "assolutamente no". Noi quindi riproporremo le nostre argomentazioni in Aula, durante la discussione, perché pensiamo che alcuni aggiustamenti anche nel Collegato siano opportuni.

Abbiamo poi presentato un emendamento che recita "Interventi urgenti strutturali a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di ottobre e novembre", per stanziare appunto risorse straordinarie, per oltre 200 milioni, che si rendono - a nostro avviso - necessarie ed imprescindibili per contribuire a riparare ai danni causati dagli eventi di fine ottobre. Risorse che devono servire per la messa in sicurezza ed il ripristino del patrimonio boschivo, oltre al ripascimento degli arenili: non scordiamoci di quanto successo nelle coste, anche se sono problemi di ben minore entità. Risorse che sono necessarie anche per realizzare o avviare alcune opere che prevengano il dissesto idrogeologico che da qui a poco, probabilmente, dovremo affrontare in maniera molto stringente se non si interviene rapidamente con la pulizia dei boschi e con interventi a favore delle imprese silvo-pastorali, che operano in un contesto molto problematico.

L'occasione del bilancio era un'opportunità per discutere, confrontarsi, mettere in moto una serie di misure e reperire risorse. Questo, cercando di trasformare una tragedia in un'opportunità, cercando di fare il prima possibile: se infatti non si interviene in tempi celeri, noi avremo a che fare non tanto e non solo con frane o dissesti, bensì con il problema strutturale delle nostre montagne, ovvero l'esodo continuo. Se sparisce la presenza umana noi abbiamo un problema irreversibile e nessuna opera potrà compensare la presenza delle persone in quei luoghi.

Questa è la questione principale che noi dobbiamo affrontare.

Io personalmente, Presidente, non ho presentato alcun emendamento. Lo dico da polesano: quella della montagna è attualmente la massima priorità del Veneto. Come ama dire lei: la madre di tutte le battaglie!

Se rinverremo la soluzione dei problemi che si sono creati, questi ci rotoleranno addosso pesantemente. E le conseguenze, come dicevo, saranno molto più gravi sul piano socio-economico di quelle che oggi constatiamo e che sono in via di conteggio.

Se è un'emergenza, io l'ho già detto in quest'Aula, lo è per tutti. Non solo per lo Stato, non solo per l'Unione Europea, ma anche per la nostra Regione che deve e può fare la sua parte. Il governo regionale non può recitare sempre la parte di chi è vittima, trascurato dallo Stato oppressore centrale.

Non voglio qui fare l'elenco ma basta ricordare le disgrazie che abbiamo avuto in passato, a partire dall'alluvione e dai crac nel sistema bancario. Non mi pare che sia intervenuta la Regione: o meglio, è intervenuta in parte molto ridotta perché c'è stato un intervento di altri. Non siamo stati del tutto trascurati ed ignorati quando abbiamo avuto i nostri problemi. Al tempo stesso abbiamo fatto la nostra parte adoperandoci in forma attiva: non capisco perché ora ci sia un atteggiamento totalmente diverso, segnato dalla fretta di chiudere un bilancio senza affrontare la situazione con interventi straordinari.

Nel Decreto, che lei conosce bene, c'è scritto che si danno i 15 milioni, però c'è scritto anche al punto 3 che: "le Regioni, le Province e i Comuni sono autorizzate a trasferire sulla contabilità speciale, di cui al comma 2, eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna". Ovvero, potete anche assumere misure straordinarie, di carattere finanziario e non solo, per trasferirle su questa emergenza.

Questo dice il Decreto: "noi ci mettiamo una parte e anche voi fate la vostra", tradotto nel mio linguaggio.

Abbiamo danni stimati dai quali si evince che circa il 30-40 per cento del patrimonio boschivo risulta distrutto o compromesso, che siamo già oltre un miliardo di danni, di cui quasi 150 milioni riguardano le strade. Dal Governo ne abbiamo ricevuti 15, e probabilmente arriveremo complessivamente a 150. E poi? C'è qualche idea? Ecco perché pongo il problema: non possiamo sempre e solo aspettare gli altri.

Per la Pedemontana, Presidente, si sono trovati 300 milioni con la motivazione che non possiamo fermare i cantieri di un'opera così fondamentale per il Veneto, così importante per la mobilità, per lo sviluppo economico e per le imprese. Lei si è recato in

quest'Aula, poi avete rivisto le misure e avete detto "non c'è bisogno dell'addizionale, facciamo il mutuo". Sempre 300 milioni abbiamo messo sul piatto. Oggi ci aspettavamo lo stesso attivismo e la stessa volontà politica.

Ma la domanda è: è meno grave quanto è successo in montagna, a tal punto da non meritare questa attenzione? Vi preoccupate del consenso? Lei è molto attento a queste dinamiche, Presidente. Vi preoccupate di non mettere le mani in tasca ai cittadini? Ma cosa pensano i cittadini? Ho letto un sondaggio della SWG di qualche settimana fa, svolto a metà novembre, sulle conseguenze dei cambiamenti climatici. Alla domanda: "Lei ritiene necessario un intervento straordinario per affrontare i problemi dei cambiamenti climatici?", il 56% risponde di essere molto d'accordo e il 34% abbastanza d'accordo. In totale il 90% ritiene urgente e strategico un intervento straordinario.

Sulla montagna e sulle foreste, mi spiace dirlo e lo dico avendo fatto parte a suo tempo anche del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale Foreste, che le cose sono molto cambiate rispetto a come la Regione tratta le montagne. Una Regione che brilla, ma per assenza di programmazione. Ed è oggettivo il fatto che, da un punto di vista politico, il problema dei boschi e delle foreste non rientra tra le sue priorità. Parte dei problemi che abbiamo di fronte e che ci troviamo a risolvere dipendono anche da questa situazione di trascuratezza.

Voglio dimostrare questa mia affermazione con degli esempi: in questa Regione non esiste un Assessorato alle Foreste ma c'è una Commissione che ha tra le sue funzioni le foreste. Parliamo di una Regione in cui ad occuparsi di boschi c'era appunto, come dicevo, un'azienda specifica e in cui le competenze in materia forestale sono disseminate in quattro Assessorati.

Pensiamo all'emergenza: lei si dovrà probabilmente rapportare con 4 diversi Assessorati. Se pensiamo, per esempio, alle questioni che riguardano le segherie, il riscaldamento, la gestione dei POR, dobbiamo rifarci all'Assessore allo Sviluppo Economico, Marcato. Se invece dobbiamo parlare di agricoltura, di Veneto Agricoltura, dell'operatività che questa può garantire, ebbene questa è dell'Assessore Pan. Poi abbiamo l'Assessore per eccellenza della parte montana, quello che si occupa di ambiente, dei Geni Civili che sono la direzione delle operazioni e che riguarda l'Assessore Bottacin. Non da ultimo c'è l'Assessore Corazzari che si occupa di Parchi e Rete Natura 2000, fondamentale nella gestione del bosco e in questa fase rischia di essere una palla al piede notevole se non si affronta nel giusto modo: infatti, entrare nelle aree di protezione di Rete Natura 2000 da marzo a luglio comporta dei vincoli, delle accortezze, delle problematiche che vanno affrontate e che mi auguro che siano superabili con la gestione commissariale.

Siamo ancora fermi alla legge 52 del 1978 e il Piano di Sviluppo Rurale ha, di fatto, sostituito la programmazione in materia, con tutta l'inadeguatezza e i limiti che questo comporta. Non voglio dare un giudizio negativo sul Piano di Sviluppo Rurale: dico solamente che non è suo compito sostituirsi agli atti di programmazione. Ma anche a patto che questa Regione voglia puntare sul PSR come sostituto della programmazione, anche qui scopriamo una trascuratezza tangibile, visto che viene stanziato circa il 4 per cento delle risorse per le foreste a fronte della media del 7-8 delle altre Regioni di questo Paese.

È dal 2012 che la Regione ha annullato i contributi alla pianificazione forestale, smantellando progressivamente il servizio che era riconosciuto come modello organizzativo di riferimento per tutte le Regioni a Statuto ordinario di questo Paese.

C'è poi il tasto dolente della legge di riforma forestale. Avevamo licenziato, nella legislatura scorsa, un PdL che non è stato approvato e che vedeva tra i correlatori il compianto collega Reolon. Questa legge è stata ripresa all'inizio di questa legislatura, con il PdL 25 a firma del consigliere Berlatto. Un testo mai andato in esame e che giace nei cassetti.

Altra questione: nel febbraio 2016, nell'ambito della fiera Progetto Fuoco, a Verona, l'Assessore Bottacin sottoscriveva un accordo interregionale sul prelievo legnoso, in ambito boschivo e sulla filiera del legno. Tra i vari impegni c'era quello di dotare la Regione di un Piano forestale, oltre ad una serie di altri impegni (sono andato a leggermi quell'accordo). Ma andiamo a quest'anno: il 16 novembre c'è stato un convegno della FIPER a Pian del Consiglio, sul teleriscaldamento a biomassa per la gestione del patrimonio boschivo. Ebbene, in quel convegno è emerso, non dal solito consigliere di opposizione bensì da tecnici qualificati ed esperti nel settore che hanno analizzato con relazioni di carattere scientifico, che in Veneto esisterebbero le condizioni per avviare il teleriscaldamento in 53 Comuni non metanizzati attraverso centrali di teleriscaldamento a biomassa, alimentate da biomasse locali. Tutto questo riguarderebbe, tra l'altro, gran parte dei Comuni coinvolti nell'uragano del 29 ottobre. L'avvio di queste 53 centrali permetterebbe di impegnare 600 tonnellate anno di biomassa per un valore di 30 milioni anno, per i prossimi trent'anni.

Da quel convegno è emerso che la Regione Veneto - dispiaceva ai relatori doverlo sottolineare e lo facevano, debbo dire, con un po' di imbarazzo e sottovoce - è quella più in ritardo di tutto l'arco alpino.

Il Trentino e la Lombardia, noi che diciamo che bisogna sempre fare come il Trentino, dopo il disastro hanno avviato subito dei tavoli di coordinamento tra le Province, le centrali, i Consorzi di produttori del legname, avviando il lavoro per impiegare, a fini energetici, residui legnosi del legname derivato dalla tempesta e non commercializzabile. Tutto questo per i prossimi tre anni.

Ragioniamo di Collegato. Potevamo, per esempio, accompagnare alcuni Comuni pilota in progetti per avviare la filiera bosco-legno-energia nella nostra Regione. E nel collegato potevamo anche predisporre, per esempio, misure per favorire la costituzione dei consorzi di proprietari per la gestione del bosco: un percorso che, prima o poi, bisognerà comunque avviare.

Proporremo inoltre un ordine del giorno per sgravare dalle tasse regionali, cioè l'IRAP, le imprese che operano nei territori colpiti. Imprese che debbono continuare a garantire l'occupazione, che hanno dei problemi e che non possiamo trascurare.

Mi sto avviando alla conclusione. Gestione dell'emergenza: la Regione, appena successo il disastro, si è subito attivata. Nulla da dire, anzi va il mio plauso sul piano della Protezione civile e mi auguro che il Fondo nazionale della Protezione Civile provveda alla copertura delle spese di intervento effettuate mediante la pratica delle somme urgenze. Mi auguro che quando il Commissario straordinario presenterà il piano degli interventi ci siano delle certezze per accelerare su questo punto.

Ma il dato più importante, che penso assilli qualcuno, è che non è stata creata una cabina di regia vera, cosa che porterà a fare con molto ritardo quanto hanno già avviato i territori limitrofi.

Ieri con i miei colleghi consiglieri siamo stati a Belluno: parlavo con un imprenditore che mi ha riportato alcuni dati: in Val

Visdende il prezzo del legno è sceso a 13 euro mentre pochi mesi fa era a 120 euro il metro cubo. Sono stimate masse legnose disponibili per 200.000 metri cubi: fate voi un po' i conti del rischio economico provocato da questa tragedia.

Perché non si è provveduto come Regione a stanziare subito i fondi? Bastava una variazione di bilancio in via straordinaria: per non fermare i cantieri della Pedemontana l'abbiamo fatto e potevamo farlo anche ora. Questo avrebbe messo in condizione lei Presidente e questa Regione di avere delle possibilità finanziarie per fronteggiare la situazione in maniera più concreta e slegata dalla logica delle somme urgenze.

Perché nel Comitato dei soggetti attuatori non c'è Veneto Agricoltura? Qualcuno mi accusa di non capire che era necessario accorpate i forestali a Veneto Agricoltura. Ma la legge dice, e lo dicono anche le scelte di questa Amministrazione, che Veneto Agricoltura è l'Ente strumentale di supporto per le politiche forestali alla Giunta e alla Regione. Gestisce di suo 15.000 ettari di demanio forestale. Per intervenire, bisognerà che vi avvaliate di Veneto Agricoltura: non si capisce davvero perché sia stata tagliata fuori. Bisognerà poi fare un po' di verifiche anche sul ruolo di Avepa che gestisce i fondi ma non è più un Ente pagatore come è stato pensato. Pensiamo dunque a modificare l'assetto anche giuridico di questo ente, perché sta diventando un soggetto che va oltre il ruolo di pagatore.

Perché non si è ancora provveduto ad istituire una regia unica o unitaria di riferimento?

Infine, non possiamo attendere di sapere, come ci è stato risposto in quest'Aula, cosa stanzieranno l'Europa ed il Governo nazionale o attendere l'autonomia che darebbe altre risorse. Si tratta di un gioco cinico e irresponsabile, perché nel frattempo i problemi si aggraveranno e se ne creeranno di peggiori sia sul piano idrogeologico che su quello socio-economico.

Presidente, l'autonomia è un tema a noi caro. Ma affermare di voler aspettare l'autonomia perché permetterebbe di avere risorse aggiuntive è per prima cosa una dichiarazione che non ha alcun senso: cosa c'entra l'autonomia con quello che è successo? In secondo luogo sappiamo di dire una cosa non vera.

Presidente, lei lo sa benissimo - me lo sono scritto, perché mi sarei rivolto a lei anche in sua assenza - come sono messe le cose e forse è per questo che non è ancora venuto a riferire in Aula nonostante lei abbia un obbligo di legge. Parlo della trattativa sull'autonomia.

Anche se avessimo l'autonomia, questa varrà per il futuro e ci sarebbero le risorse a copertura unicamente delle funzioni trasferite. Ecco, se noi partissimo dalla realtà delle cose, probabilmente faremmo un servizio più concreto a chi amministrano.

Sono contento che lei sia presente in Aula e probabilmente, anche se in misura parziale, mi auguro di avere qualche risposta. Grazie."

3. Note agli articoli

Note all'articolo 4

- Il testo dell'art. 58 della legge regionale n. 40/2003 è il seguente:

“Art. 58 – Fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica.

1. È istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A., in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, il fondo di rotazione pluriennale per l'innovazione tecnologica in agricoltura.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione, adotta un programma pluriennale a sostegno dei processi di innovazione, di ammodernamento degli impianti, di razionalizzazione del parco macchine e di adeguamento delle strutture destinate alle produzioni agricole e zootecniche.

3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di attivazione del fondo, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 3.

4. Il fondo eroga a favore di imprese agricole finanziamenti in conto capitale soggetti a rimborso entro sette anni, con la corresponsione di un interesse determinato in base alle vigenti disposizioni.

5. La restituzione delle quote finanziate decorre dalla annualità successiva a quella di erogazione del beneficio.

6. Le quote di capitale risultanti dalla restituzione delle annualità confluiscono nella dotazione del fondo e costituiscono disponibilità ad impegnare a favore di ulteriori beneficiari.”

- Il testo dell'art. 54 della legge regionale n. 11/2014 è il seguente:

“Art. 54 - Interventi per l'accesso al credito nel settore primario.

1. Al fine di favorire interventi di supporto nell'accesso al credito in favore delle micro, piccole e medie imprese del settore primario è costituita una sezione speciale del Fondo regionale di garanzia, di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”.

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire le modalità operative per l'attivazione di operazioni a favore delle imprese operanti nel settore primario a valere sulla sezione del fondo di garanzia di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00, per l'esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” del bilancio di previsione 2014 mediante riduzione per euro 1.000.000,00 delle risorse di cui alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 “Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi”, (capitolo 101391/U) e per euro 1.000.000,00 delle risorse allocate nell'upb U0188 “Fondo di riserva per le spese imprevedute” del bilancio di previsione 2014.”

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 24 – Investimenti ammissibili e finalità.

1. Al fine di accrescere e qualificare l'integrazione delle fasi di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato istitutivo della Comunità europea, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti alle imprese di trasformazione e commercializzazione diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, ad accrescere la competitività nel mercato, al miglioramento della qualità dei prodotti, alla tutela dell'ambiente e alla stabilizzazione e incremento dei livelli occupazionali.

2. Gli investimenti ammissibili agli aiuti sono in particolare quelli destinati a:

- a) tutela dell'ambiente ed eliminazione delle fonti di inquinamento da reflui di lavorazione;
- b) ristrutturazione, ammodernamento e razionalizzazione di impianti per la conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- c) acquisto di impianti e macchinari e di strumenti di dotazione per innovazioni di processo e di prodotto;
- d) acquisto di attrezzature e di programmi informatici per la gestione del processo di lavorazione;
- e) miglioramento delle condizioni di lavoro e adeguamento alle norme di sicurezza;
- f) acquisizione di aziende, impianti e loro pertinenze, escluso l'acquisto di terreni;
- g) miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli stabilimenti;
- h) adeguamento degli impianti per l'introduzione di sistemi di controllo e gestione della qualità e della tracciabilità dei prodotti.

2 bis. Gli aiuti per gli investimenti di cui al comma 2 possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 702/2014; sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali.

2 ter. Gli aiuti per gli investimenti di cui al comma 2 possono essere concessi anche alle grandi imprese esclusivamente in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, secondo le modalità previste nell'articolo 57 della presente legge.

3. Non sono ammissibili ai benefici di cui al presente articolo gli investimenti che hanno come obiettivo un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali di mercato o che sono soggetti, nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, a restrizioni o limitazioni del sostegno comunitario a livello aziendale, come individuati dalla Giunta regionale.

4. Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti di sostituzione e l'acquisto di macchine e attrezzature usate.

5. Al fine della concessione degli aiuti, la priorità del trasferimento di un adeguato vantaggio economico agli imprenditori agricoli è assicurata con la dimostrazione, da parte delle imprese di trasformazione e commercializzazione, dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati, nel rispetto di eventuali accordi interprofessionali, con gli imprenditori agricoli interessati alla produzione oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di cooperative agricole e loro consorzi, il rispetto della suddetta condizione è assicurato mediante l'utilizzazione prevalente, nelle attività di trasformazione e commercializzazione, dei prodotti conferiti dagli imprenditori agricoli associati.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione della condizione prevista al comma 5.”

- Il testo dell'art. 57 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 57 – Interventi nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione della Veneto Sviluppo S.p.A..

1. Al fine di diversificare gli strumenti di intervento finanziario nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, la Veneto Sviluppo S.p.A., nell'ambito degli scopi di cui all'articolo 2 e in deroga alla limitazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”, può intervenire a favore delle imprese del settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in:

- a) costituzione presso Veneto Sviluppo S.p.A. di un fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, destinato all'attivazione di operazioni di credito agevolato a medio e lungo termine ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993;
- b) acquisizione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. di quote azionarie di imprese di trasformazione e commercializzazione e di imprese di distribuzione, costituite in forma di società di capitali, destinate esclusivamente alla realizzazione di piani di sviluppo e di ristrutturazione dell'impresa;
- c) partecipazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. in qualità di socio sovventore all'aumento di capitale sociale di cooperative e loro consorzi nei termini e con le modalità previsti dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 “Nuove norme in materia di società cooperative”.

3. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, hanno durata non superiore a sette anni e comportano la partecipazione della Veneto Sviluppo S.p.A. alla gestione societaria dell'impresa per un periodo di pari durata mediante la designazione di almeno un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti.

3 bis. Le risorse del fondo di cui al comma 2 lettera a), possono essere utilizzate anche a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno, attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti, salvo il rispetto del meccanismo di rotatività del fondo.

4. Gli interventi di cui al comma 2 devono essere attuati in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 e l'equivalente sovvenzione in conto capitale di uno o più degli interventi medesimi non può eccedere il limite massimo di cui all'articolo 26, comma 1.

5. La Giunta regionale stabilisce le condizioni di operatività della Veneto Sviluppo S.p.A., prevedendo le procedure, i termini e i criteri per la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione agricola regionale e con i documenti di attuazione del regolamento (UE) n. 1305/2013, *nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del fondo da destinare alle grandi imprese.*”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 32 della legge regionale n. 6/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 32 - Interventi per il miglioramento e lo sviluppo dell'offerta turistica.

1. Al fine di accrescere la competitività delle imprese del settore turistico, le disponibilità sul fondo di rotazione di cui all'articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” sono introitate al bilancio regionale nell'upb E0050 “Recuperi su fondi di rotazione”.

2. Le risorse previste nel comma 1 derivanti dal piano annuale dei rientri, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria delle seguenti linee di spesa:

- a) fondo di rotazione del turismo di cui all'articolo 45 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;
- b) contributi a favore degli organismi di garanzia collettiva fidi finalizzati all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ;
- c) contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese turistiche per interventi di cui all'articolo 42, comma 2, lettere da a) ad f) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ;
- d) contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese turistiche per interventi di cui all'articolo 43 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ;
- e) contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese turistiche per interventi di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ;
- f) fondo di garanzia e controgaranzia per il settore turismo;
- f bis) promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici e promozione economico-fieristica del settore primario.

f ter) promozione e valorizzazione dell'export veneto.

3. omissis

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 12.000.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 allocate nell'upb E0050 “Recuperi su fondi di rotazione”, del bilancio di previsione 2015”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 50 della legge regionale n. 11/2013 è il seguente:

“Art. 50 - Disposizioni finali e transitorie.

1. Fatte salve diverse esplicite previsioni, la commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove previsto dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dal ricevimento da parte del Consiglio regionale della proposta di provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more di approvazione del programma regionale per il turismo di cui all'articolo 6, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare il piano turistico annuale di cui all'articolo 7.

3. I livelli di aiuto previsti dalla presente legge per le varie tipologie di intervento si adeguano alla disciplina comunitaria sopravvenuta direttamente applicabile.

4. Restano confermate e conservano validità:

- a) le autorizzazioni all'esercizio di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive all'aperto, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;
- b) le dichiarazioni o segnalazioni certificate di inizio attività relative a strutture ricettive extralberghiere presentate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;
- c) le autorizzazioni all'apertura di agenzie di viaggi, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 38;
- d) l'elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo e l'albo provinciale dei direttori tecnici, già disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 74 e 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;
- e) i provvedimenti di classificazione a residenza d'epoca, già rilasciati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;
- f) limitatamente all'esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d'uso edilizia, la capacità ricettiva ed i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive già autorizzati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;
- g) limitatamente all'esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d'uso edilizia, i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive con progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia presentati in comune prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;
- h) l'albo provinciale delle associazioni Pro Loco, già disciplinato dall'articolo 10 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .

5. Nel caso di progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di strutture ricettive, presentati in comune a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31, i requisiti dimensionali e strutturali previsti dal provvedimento si applicano limitatamente ai nuovi volumi delle strutture ricettive.

6. Le sedi congressuali già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono ottenere la nuova classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di ventiquattro mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della Giunta regionale, procede alla chiusura delle sedi congressuali non classificate ai sensi della presente legge.

6 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 8 per i rifugi escursionistici, tutte le strutture ricettive previste dall'articolo 23 già regolarmente esercitate in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 presentano domanda di classificazione ai sensi della presente legge alla Città metropolitana di Venezia o alla provincia territorialmente competente entro il termine perentorio del 31 marzo 2018; decorso inutilmente tale termine, il comune territorialmente competente procede, su segnalazione della Città metropolitana di Venezia o della provincia territorialmente competente, alla chiusura delle suindicate strutture ricettive che non abbiano presentato né la domanda di classificazione, né la richiesta di proroga dei termini di presentazione della domanda di classificazione di cui al comma 7 bis.

6 ter. Alle strutture ricettive di cui al comma 6 bis è rilasciata la classificazione, valida esclusivamente ai fini della legislazione turistica; ove per dette strutture siano in corso, al momento della domanda di cui al comma 6 bis, procedimenti volti al rilascio di autorizzazioni, necessarie ai fini della classificazione, tra cui quelle relative a procedimenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, archeologica, culturale, sanitaria, ambientale o di prevenzione incendi, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla legge, la classificazione è rilasciata a titolo provvisorio. Tale classificazione provvisoria assume carattere definitivo nel caso di conclusione positiva dei procedimenti autorizzativi a seguito di comunicazione da parte delle strutture ricettive interessate, mentre è oggetto di riesame da parte della Città metropolitana di Venezia o della Provincia nel caso di conclusione negativa dei procedimenti autorizzativi.

7. omissis

7 bis. Le strutture ricettive di cui al comma 6 bis possono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, presentare motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della domanda di classificazione ai sensi della presente legge per causa di forza maggiore fino a sei mesi.

8. I rifugi escursionistici, già classificati in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, devono ottenere la denominazione e la corrispondente classificazione, su domanda, di rifugio alpino, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della Giunta regionale, procede alla chiusura del rifugio escursionistico.

9. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni.”.

Nota all'articolo 10 e 30

- Il testo dell'art. 83 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 83 - Canoni.

1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i canoni dovuti per l'uso di acque pubbliche e i canoni dovuti per l'utilizzazione dei beni del demanio idrico, tenendo conto della qualità e della quantità delle acque utilizzate e degli usi cui sono destinate.

1 bis. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua i criteri, gli indirizzi e gli strumenti anche finanziari per l'ottimale gestione della falda acquifera e per il corretto uso, il risparmio e la tutela delle acque sotterranee.

2. I canoni di cui al comma 1 sono introitati dalla Regione che li destina al finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeologico.

[3. Una quota non inferiore al dieci per cento della somma introitata ai sensi del comma 2, viene attribuita alle province, con provvedimento della Giunta regionale, per interventi su centri abitati interessati a fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 “Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati”.]

4. La Giunta regionale[, sentite le province,] definisce entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo, l'entità dei canoni nonché i relativi aggiornamenti annuali tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente e le modalità di applicazione relative alle concessioni di cui al comma 1; in mancanza di diversa determinazione da parte della Giunta regionale in via provvisoria per l'anno 2001 continuano ad applicarsi i canoni già in vigore per l'anno 2000.

4 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fatte salve le prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 e 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modifiche e integrazioni, il titolare di una o più autorizzazioni di passo carrabile ad uso privato o agricolo per l'accesso da bene del demanio idrico al fondo, limitatamente ad uno degli accessi, ha titolo all'esenzione dal pagamento del canone di cui al comma 1. L'esenzione non si applica agli accessi ad uso produttivo e commerciale e in ogni caso per quelli successivi al primo per i quali si applica la quota fissa annuale di 20 euro.

4 bis 1. Nei territori montani, i titolari di concessioni di attraversamento di beni del demanio idrico con strade silvo-pastorali, così come definite dalla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”, sono esentati dal pagamento del relativo canone di concessione.

4 bis 2. Le concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee di piccola portata inferiori a 5 lt/sec a servizio di rifugi alpini ed escursionistici, come individuati ai sensi della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, a servizio di malghe, di casere, di baite tipiche dell’ambiente rurale montano, funzionali alla manutenzione ambientale, nonché a servizio di manufatti legati all’antico uso dell’acqua nel territorio montano, alimentati esclusivamente a scopo paesaggistico, fra i quali fontane, abbeveratoi e lavatoi previa autorizzazione da parte dell’autorità competente al rilascio della concessione, sono esentate dal relativo canone di concessione.

4 ter. Dal 1° gennaio 2005 i canoni relativi all’uso delle acque pubbliche e i canoni relativi all’utilizzo dei beni del demanio idrico sono dovuti per anno solare e sono versati nel secondo trimestre dell’anno di riferimento.

4 quater. Per le concessioni in scadenza per le quali non sia stata presentata istanza di rinnovo e per le concessioni rilasciate in corso d’anno il canone annuo è calcolato in ragione di dodicesimi per ciascun mese di efficacia del provvedimento di concessione.

4 quinquies. Ai fini di quanto disposto al comma 4 quater, la frazione del mese superiore a quindici giorni è considerata pari a un mese.

4 sexies. In caso di occupazione di beni del demanio idrico per l’installazione e fornitura di reti e per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per la installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, nonché al versamento degli altri oneri previsti dalla normativa vigente in materia.”.

Note all’articolo 12

- Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 1/1999 è il seguente:

“Art. 6 - Istituzione del fondo di rotazione.

1. È istituito presso la Veneto Sviluppo spa, di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 e successive modificazioni, un fondo di rotazione per agevolare gli investimenti delle piccole e medie imprese per le finalità e con le caratteristiche previste all’articolo 1.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 viene alimentato dagli stanziamenti disposti annualmente dal bilancio regionale nonché da eventuali interessi maturati sul fondo stesso.

3. La Veneto Sviluppo spa può integrare il fondo di rotazione con proprie risorse e/o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.”.

- Il testo dell’art. 14 della legge regionale n. 50/2012 è il seguente:

“Art. 14 - Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali.

1. Per le finalità di cui al presente Capo, è istituito il fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali.

2. Il fondo è alimentato da risorse regionali e dall’onere aggiuntivo di cui all’articolo 13.”.

Nota all’articolo 13

- Il testo dell’art. 23 della legge regionale n. 5/2001 è il seguente:

“Art. 23 – Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese.

1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese con la dotazione di lire 40 miliardi (capitolo n. 23301).

2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le piccole e medie imprese, operanti nel Veneto, del settore secondario e terziario, ivi comprese le imprese artigiane e le imprese cooperative.

2 bis. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno a favore delle imprese di cui al comma 2, attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti, salvo il rispetto del meccanismo di rotatività del fondo.

2 ter. Possono essere destinatari dei co-finanziamenti regionali, di cui al comma 2 bis, anche le grandi imprese. Ai sensi del comma 3, la Giunta regionale definisce le tipologie di operazioni ammissibili e l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del fondo da destinare alle grandi imprese.

3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l’applicazione della regola “de minimis” di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall’Unione Europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, i requisiti specifici delle imprese ammissibili ai benefici del fondo regionale di cui al comma 1, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell’attività amministrativa; la Commissione si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso tale termine si prescinde dal parere.”.

Note all'articolo 14

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 6/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 25 - Istituzione di un fondo di rotazione per il settore del trasporto impianti a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 1996 la somma di lire 3.000 milioni alla Società Veneto Sviluppo spa per la costituzione di un fondo di rotazione a favore del settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto, finalizzato alla realizzazione di investimenti o di operazioni finanziarie volte alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, *ad interventi di finanziamento della liquidità o di ristrutturazione finanziaria, nonché per interventi di partecipazione al capitale sociale delle società di trasporto funiviario da utilizzarsi secondo modalità aggiornate di impiego del fondo, definite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione e nei limiti di quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.*”.

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2016 è il seguente:

“Art. 3 - Norma transitoria.

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, al fine di garantire la continuità dell'operatività dei fondi di cui alle lettere a), b), c), e bis), e ter) ed e quater) del comma 3 dell'articolo 1, continua ad operare l'attuale gestore.

2. L'individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione cui all'articolo 2 deve comunque intervenire entro e non oltre il termine di quarantotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi spettanti al soggetto gestore ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 si applicano anche ai fondi istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni” e successive modificazioni - articolo 3, comma 1, lettera a) - fondo di rotazione per le aree di confine;
- b) legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio” - articolo 6 - fondo di rotazione per il settore del commercio;
- c) legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta” - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l'imprenditoria giovanile;
- d) legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile” - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l'imprenditoria femminile;
- e) legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)” - articolo 23, comma 1 - fondo di rotazione per le PMI;
- f) legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002” - articolo 21, comma 1 - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane;
- g) legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” e successive modificazioni - articolo 2, comma 1, lettera a) - strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di piccole e medie imprese e articolo 2, comma 1, lettera c) - fondi vincolati per la concessione di garanzie alle imprese;
- h) legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 “Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto” - articolo 13, comma 2, lettera a) - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative;
- i) legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni - articolo 55, comma 7 quinquies - fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie;
- i bis) legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” - articolo 30 - fondo forestale regionale.

4. Al fine di concludere le procedure previste derivanti dal decentramento delle competenze amministrative della legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e successive modificazioni, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e della riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, le commissioni spettanti ai soggetti gestori di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione” e successive modificazioni, alla legge 1° maggio 1981, n. 240 “Provvidenza a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste” e alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 “Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili” e successive modificazioni, sono prelevate dalle risorse in giacenza sui fondi attualmente in gestione.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, ai fondi alimentati con risorse comunitarie e ai rapporti pendenti con l'attuale soggetto gestore all'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli relativi al fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia di cui all'articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, e quelli relativi alle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 97, comma 1, lettera c) e articolo 107 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.”.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Tipologie degli interventi.

1. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite mediante:

- a) concessione di finanziamenti agevolati *nel rispetto dei limiti fissati dall'Unione europea*;
- b) concessione di contributi in conto capitale.

1 bis. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere utilizzate anche in forma congiunta; le risorse di cui alla lettera b) sono finanziate con appositi stanziamenti di bilancio.

2. Agli interventi di cui al comma 1, lettera a), attivati mediante la costituzione di un fondo di rotazione, è assegnata una quota pari a lire 53 miliardi dello stanziamento di cui all'articolo 7, destinata ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera a).

3. Agli interventi di cui al comma 1, lettera b) è assegnata una quota pari a lire 5 miliardi e 800 milioni dello stanziamento di cui all'articolo 7, così destinata:

- a) lire 2 miliardi e 800 milioni per sostenere le iniziative dei soggetti di cui all'articolo 2, lettere b), c) e d) nella misura massima di lire 500 milioni per ciascun soggetto;
- b) lire 3 miliardi per sostenere interventi, disposti dalla Giunta regionale con specifici provvedimenti, per la realizzazione di un progetto di promozione e sviluppo dell'occhialeria, destinati ai soggetti di cui all'articolo 2.

4. I benefici di cui al presente articolo sono concessi in misura non superiore a quella massima consentita dalla disciplina comunitaria relativa agli aiuti di stato alle piccole e medie imprese come definite dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 2 ed entro tali limiti sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni pubbliche.

5. I benefici di cui al presente articolo, non sono concedibili per operazioni perfezionate anteriormente alla data del 1 gennaio 1993.

6. Le facilitazioni finanziarie di cui al presente articolo sono concesse per le seguenti iniziative:

- a) acquisto di terreni e fabbricati destinati alle attività imprenditoriali agevolate della presente legge;
- b) costruzione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze destinati alle attività imprenditoriali agevolate dalla presente legge, ivi compresi gli impianti tecnologici, di innovazione e di sicurezza;
- c) realizzazione di strutture di servizio alle imprese;
- d) realizzazione e sviluppo dei sistemi aziendali di qualità, nonché la relativa attività di formazione;
- e) acquisto di arredi, di macchinari e di sistemi ed attrezzature di elevato contenuto tecnologico;
- f) acquisizione di programmi e tecnologie telematiche e informatiche delle attività di impresa;
- g) attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti con particolare riferimento all'organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi di mercato e approntamento di cataloghi e schedari;
- h) realizzazione di strutture e impianti con finalità di salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in connessione con l'attività delle imprese;
- h bis) interventi di supporto finanziario;
- h ter) *interventi per la liquidità*.
- i) omissis

6 bis. Con le disposizioni esecutive di cui all'articolo 4, comma 2, la Giunta regionale stabilisce, in relazione alle diverse tipologie di iniziative ammissibili, la durata del finanziamento agevolato nonché le percentuali massime di spesa ammissibile.

6 ter. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione cui al comma 2 le piccole e medie imprese alberghiere, nonché le piccole e medie imprese, e i loro consorzi, che gestiscono impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006 n. L. 379.”.

Note all'articolo 16

- Per il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 5/2001 vedi nota all'articolo 13.

- Il testo dell'art. 37 della legge regionale n. 3/2009 è il seguente:

“Art. 37 - Gestione delle situazioni di crisi occupazionale.

1. La Giunta regionale, in coerenza con i principi di cui all'articolo 30 e sulla base dei criteri da definire, previa acquisizione del parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 al fine di affrontare particolari situazioni di tensione occupazionale a livello settoriale, distrettuale o locale, può adottare interventi di politiche del lavoro e di riqualificazione professionale urgenti e di breve durata, idonei a incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, a promuovere ed incrementare l'occupazione, a favorire il reimpiego dei lavoratori, individuando le risorse necessarie nel fondo regionale di cui all'articolo 31 e prevedendo eventuali forme di cofinanziamento da parte dei datori di lavoro interessati.

2. La Giunta regionale sostiene gli accordi intervenuti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro finalizzati alla riqualificazione e ricollocamento dei lavoratori coinvolti nelle situazioni di crisi occupazionali, aziendali e territoriali, individuando le risorse necessarie per il loro reimpiego. Favorisce altresì il raccordo con i progetti per il rilascio o la riconversione

del tessuto produttivo e imprenditoriale dell'area o del settore interessato, eventualmente promossi da enti locali o da imprese e loro consorzi.

3. Omissis.”.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'art. 40 della legge regionale n. 55/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 40 - Collegio sindacale.

1. A norma dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, il Collegio sindacale delle Aziende ULSS è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministero della Salute e dura in carica tre anni. Tale normativa si applica anche alle Aziende Ospedaliere, agli IRCSS e alle Aziende Ospedaliere Integrate Universitarie. Per quest'ultime il componente regionale deve essere designato di concerto con il Rettore dell'Università.

2. Al collegio sindacale spettano funzioni di:

- a) vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile;
- b) vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
- c) esame e valutazione del bilancio di esercizio.

3. A norma dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992 l'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, salve eventuali variazioni in conseguenza di provvedimenti legislativi statali.

4. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. Nella base presa a riferimento per il calcolo della suddetta indennità non rientrano le quote premiali erogate ai Direttori Generali.

5. I componenti del Collegio hanno diritto al rimborso delle sole spese vive e documentate, per effetto del loro trasferimento in diverse sedi aziendali nell'esercizio delle loro funzioni. *Non sono previsti rimborsi per spese di vitto, alloggio e di viaggio per il trasferimento tra la residenza o domicilio del componente e la sede legale dell'azienda sanitaria, ad eccezione delle spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute dai componenti del collegio che siano dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute i quali svolgano il mandato, su designazione dei rispettivi ministeri, in costanza di servizio.”.*

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'art. 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 è il seguente:

“Art. 24. Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie

1. Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie, le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, ostetriche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attività:

- a) educazione e consulenza per la maternità e paternità responsabile;
- b) somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione responsabile;
- c) consulenza preconcezionale;
- d) tutela della salute della donna, prevenzione e terapia delle malattie sessualmente trasmissibili, prevenzione e diagnosi precoce dei tumori genitali femminili in collaborazione con i centri di screening, e delle patologie benigne dell'apparato genitale;
- e) assistenza alla donna in stato di gravidanza e tutela della salute del nascituro anche ai fini della prevenzione del correlato disagio psichico;
- f) corsi di accompagnamento alla nascita in collaborazione con il presidio ospedaliero;
- g) assistenza al puerperio, promozione e sostegno dell'allattamento al seno e supporto nell'accudimento del neonato;
- h) consulenza, supporto psicologico e assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza e rilascio certificazioni;
- i) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi di sterilità e infertilità e per procreazione medicalmente assistita;
- j) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi correlati alla menopausa;
- k) consulenza ed assistenza psicologica per problemi individuali e di coppia;
- l) consulenza e assistenza a favore degli adolescenti, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
- m) prevenzione, valutazione, assistenza e supporto psicologico ai minori in situazione di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e abusi;
- n) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- o) supporto psicologico e sociale a nuclei familiari in condizioni di disagio;
- p) valutazione e supporto psicologico a coppie e minori per l'affidamento familiare e l'adozione, anche nella fase successiva all'inserimento del minore nel nucleo familiare;
- q) rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.);
- r) prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale;
- s) consulenza specialistica e collaborazione con gli altri servizi distrettuali territoriali;
- t) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale.

2. L'assistenza distrettuale ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie tiene conto di eventuali condizioni di disabilità ed è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.”.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'art. 41 della legge regionale n. 45/2017 è il seguente:

“Art. 41 - Interventi per il sostegno ai trapiantati con valvole cardiache prodotte dalla Ditta “Tri Technologies” presso l'Azienda Ospedaliera di Padova.

1. Ai fini di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b) e dell'articolo 15 bis della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale”, la Giunta regionale è autorizzata a intervenire a sostegno di quanti hanno effettuato, presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, un intervento di impianto di valvole cardiache prodotte dalla Ditta “Tri Technologies”, e che versano in difficoltà economica; in caso di loro decesso, la misura è riconosciuta a favore dei familiari ed eredi.

2. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, riconoscendo priorità alle famiglie divenute monoparentali per il decesso di uno dei genitori causato dall'impianto delle valvole cardiache, adotta entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un provvedimento con cui determina l'entità del contributo, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione, in considerazione anche delle spese personali sostenute in pendenza delle iniziative giudiziarie.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.”.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Funzioni dell'Azienda Zero.

1. Le funzioni che spettano ad Azienda Zero sono:

- a) le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale;
 - b) la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità;
 - c) la tenuta delle scritture della GSA di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 - d) la redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati, sui quali l'Area Sanità e Sociale appone il visto di congruità;
 - e) la redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del servizio sanitario regionale e dei relativi allegati, sui quali l'Area Sanità e Sociale appone il visto di congruità;
 - f) gli indirizzi in materia contabile delle Aziende ULSS e degli altri enti del servizio sanitario regionale;
- f bis) l'esecuzione dei pagamenti afferenti alle politiche sociali della Regione, fatte salve le prerogative della Giunta e del Consiglio regionale in materia di programmazione, previo trasferimento ad Azienda Zero delle relative risorse regionali.*
- g) la gestione di attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, quali:
 - 1) gli acquisti centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della specificità clinica, previa valutazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), come previsto secondo un regolamento approvato dalla Giunta regionale;
 - 2) le procedure di selezione del personale del comparto sanità, secondo un regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;
 - 3) il supporto tecnico alla formazione manageriale e del rischio clinico di valenza regionale;
 - 4) le procedure di accreditamento ECM;
 - 5) il supporto al modello assicurativo del sistema sanitario regionale, in particolare per il contenzioso e per le eventuali transazioni;
 - 6) le infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi dati in un'ottica di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT;
 - 7) l'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie svolgendo le funzioni di organismo tecnicamente accreditante;
 - 8) la gestione del contenzioso del lavoro e sanitario, attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra ogni singola Azienda ULSS, Aziende ospedaliere e ospedaliero universitarie, Istituto Oncologico Veneto (IOV) e l'Azienda Zero, che garantisce il patrocinio e la difesa; il modello di convenzione è deliberato dalla Giunta regionale;
 - 9) la progressiva razionalizzazione del sistema logistico;
 - 10) i servizi tecnici per la valutazione della HTA;
 - 11) la attivazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge del fascicolo sanitario elettronico e la conseguente tessera sanitaria elettronica per tutta la popolazione veneta; entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Azienda Zero sentita la commissione consiliare competente, approva i decreti attuativi del fascicolo sanitario elettronico con particolare riferimento alla realizzazione di un'unica rete regionale per interconnettere tutte le aziende sanitarie e gli enti socio-sanitari; gli enti privati convenzionati del sistema socio-sanitario avranno l'obbligo di partecipare al fascicolo sanitario elettronico anche ai fini dell'accredimento;

h) l'indirizzo e il coordinamento degli Uffici Relazioni con il Pubblico in materia sanitaria e socio-sanitaria, presso le Aziende ULSS.

2. La Giunta regionale con successivi provvedimenti, sentita la competente commissione consiliare, può attribuire alla Azienda Zero le seguenti funzioni:

- a) la produzione di analisi, valutazioni e proposte a supporto della programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, prevedendo da parte dei medesimi soggetti un accesso diretto a database, studi ed esiti di istruttorie;
- b) il supporto tecnico alla Giunta regionale, per il tramite della competente Area Sanità e Sociale di cui all'articolo 11, nel processo di definizione e realizzazione degli obiettivi di governo in materia sanitaria e sociale;
- c) il supporto alla determinazione degli obiettivi dei direttori delle Aziende ULSS e degli altri enti del servizio sanitario regionale;
- d) la proposta di definizione del sistema degli obiettivi e dei risultati delle Aziende ULSS e degli altri enti del servizio sanitario regionale nonché la proposta alla Giunta regionale di definizione dei costi standard ed il loro monitoraggio;
- e) la definizione dei sistemi e dei flussi informativi, il sistema di auditing e il controllo interno;
- f) le funzioni che al capoverso 4.4.4. "Strutture e attività a supporto della programmazione" dell'allegato A) alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016." sono attribuite ai Coordinamenti regionali, al Sistema Epidemiologico Regionale (SER) anche con riferimento alla gestione dei relativi registri.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Azienda Zero è sottoposta al coordinamento da parte del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale di cui all'articolo 11 della presente legge, che collabora con la Giunta regionale nell'attività di formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi.

4. Il bilancio preventivo e consuntivo della GSA viene approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. La Giunta autorizza l'erogazione dei finanziamenti della GSA effettuata attraverso l'Azienda Zero.

5. Le modalità di tenuta delle registrazioni della GSA e la redazione dei relativi documenti di bilancio preventivo, di esercizio e consolidato nonché il monitoraggio dei conti e capitoli del bilancio regionale sono disciplinate con regolamento dell'Azienda Zero, adottato dal Direttore generale previo parere della Giunta regionale in conformità a quanto disposto per gli enti del servizio sanitario nazionale dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, elabora le linee guida dell'Atto aziendale dell'Azienda Zero.

7. L'Atto aziendale determina l'organizzazione degli uffici e delle funzioni dell'Azienda Zero.

8. Il Direttore generale dell'Azienda Zero esercita i poteri connessi alle funzioni di cui al presente articolo nelle forme e con le modalità stabiliti dall'Atto aziendale e da un regolamento interno di organizzazione e funzionamento.

9. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina annualmente gli indirizzi per l'attività dell'Azienda Zero e ne controlla l'attuazione.

10. La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sull'Azienda Zero per il tramite del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale di cui all'articolo 11 della presente legge, nei termini e con le modalità stabilite da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, previa parere della competente commissione consiliare."

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 7/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 22 - Interventi regionali a favore delle farmacie rurali.

1. La Regione del Veneto, al fine di garantire la capillarità dell'assistenza farmaceutica sull'intero territorio, interviene finanziariamente in favore delle farmacie pubbliche e private classificate rurali ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali".

2. Il contributo è concesso[, fino ad esaurimento delle somme di cui al comma 5,] in favore delle farmacie rurali che abbiano realizzato un fatturato annuo, valido ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore all'importo definito con provvedimento della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2 la Giunta regionale definisce i criteri, le modalità e i termini per le richieste di contributo da parte delle farmacie rurali.

4. Gli effetti del presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2017. Dalla medesima data è abrogato l'articolo 22 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014".

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per ciascun esercizio 2017 e 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute" - Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018."

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'art. 33 della legge regionale n. 30/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 33 - Chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in at-

tuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e all'articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".

1. Le gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie di cui all'articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 e all'articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 sono definitivamente chiuse al 31 dicembre 2016, e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2017, subentrano nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e processuali delle rispettive gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie mantenendo la separazione contabile e la segregazione patrimoniale rispetto alla gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie come riformate ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19".

1 bis. In attuazione del comma precedente e dell'articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, commi 3 e 4, è istituito il Fondo per la liquidazione delle sopravvenienze passive delle ex Ulss sciolte per effetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Con il predetto fondo la Giunta regionale provvede al riparto a favore delle aziende sanitarie indicate al comma 1 o al pagamento diretto delle sopravvenienze passive."

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 14/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 9 - Ambito di applicazione.

1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 non trovano applicazione per gli edifici:

- a) ricadenti all'interno dei centri storici ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765", salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. Restano fermi i limiti massimi previsti dall'articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni;
- b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni;
- c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4;
- d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo;
- e) anche parzialmente abusivi;
- f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di commercio;
- g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l'edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 quater.

2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici, purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo quanto previsto dal comma 2 bis.

2 bis. Per gli edifici dismessi o in via di dismissione, situati in zone territoriali omogenee diverse dalla zona agricola, è consentito il mutamento della destinazione d'uso con il recupero dell'intera volumetria esistente, qualora l'intervento sia finalizzato alla rigenerazione o riqualificazione dell'edificio, fermo restando che la nuova destinazione deve essere consentita dalla disciplina edilizia di zona. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti.

2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono assentiti, in deroga all'articolo 6, mediante rilascio del permesso di costruire.

3. omissis

4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione.

5. omissis

6. L'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all'articolo 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 ottobre 2013.

7. Le istanze per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 devono essere presentate entro il 31 marzo 2019.

8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente.

8 bis. Al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l'obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell'articolo 2 bis del DPR n. 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze

previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell'altezza dell'edificio esistente.

9. È comunque ammesso, anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b), l'aumento della superficie utile di pavimento all'interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.”.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2018, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 13 - Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.

1. La Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (CTRAE) è l'organo consultivo della Regione nella materia regolata dalla presente legge. Il parere della CTRAE è obbligatorio sul rilascio di autorizzazioni, nonché su eventuali modifiche sostanziali o declaratorie di decadenza o revoca.

2. La CTRAE ha facoltà di presentare agli organi regionali proposte di proprie iniziative per l'adeguamento della legislazione vigente nella materia regolata dalla presente legge e della programmazione dell'attività di cava.

3. La CTRAE è costituita:

- a) dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia che la presiede o, in caso di assenza, da suo delegato;
- b) da quattro esperti, designati dal Consiglio regionale, nelle materie dell'urbanistica, della geologia e dei giacimenti, dell'ambiente, della chimica con particolare riferimento all'inquinamento dei suoli, del diritto minerario, di cui almeno un esperto nella materia della geologia e dei giacimenti.
- c) da un rappresentante dell'ANCI;
- d) da un rappresentante della Provincia territorialmente competente;
- e) da un rappresentante designato d'intesa dalle associazioni di tutela dell'ambiente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- f) da un rappresentante degli imprenditori designato d'intesa dalle associazioni di categoria;
- g) dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di urbanistica;
- h) dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di agricoltura e foreste;
- i) dal direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) o da un suo delegato.

4. Esercita le funzioni di segretario un funzionario appartenente alla struttura regionale competente, nominato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

5. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti la CTRAE.

6. La CTRAE delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

7. Per i componenti della CTRAE, ad esclusione degli esperti di cui alla lettera b) del comma 3, sono individuati supplenti per i casi di assenza o impedimento del componente titolare.

8. La CTRAE è costituita all'inizio di ogni legislatura con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della stessa.

9. La CTRAE quando tratta argomenti riguardanti la ricerca, la coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni, è integrata dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sanità e da un rappresentante dell'ANCI a tal fine individuato.

10. Per quanto concerne i compensi spettanti ai membri della CTRAE si applica la legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modifiche ed integrazioni.

11. A tutti i componenti della CTRAE si applicano le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi stabiliti dalla normativa statale e regionale; i componenti della CTRAE non possono esercitare attività professionale, neppure in forma associata, relativamente ai progetti ed agli elaborati da sottoporre al parere della medesima Commissione.

12. Fino alla costituzione della CTRAE di cui al presente articolo, continua ad operare la CTRAE di cui all'articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell'attività di cava” e successive modifiche ed integrazioni, nella composizione ivi prevista.

13. In prima applicazione della presente legge, la CTRAE di cui al presente articolo viene costituita entro centocinquanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge; a tal fine i termini per la emissione dell'avviso pubblico di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni, per la designazione di tre esperti da parte del Consiglio regionale sono definiti in trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed in ulteriori trenta giorni i termini per la presentazione delle candidature: sono fatti salvi i termini di cui al comma 5 bis dell'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.”.

Note all'articolo 30

- Per il testo dell'art. 83 della legge regionale n. 11/2001 vedi nota all'articolo 10.

- Il testo dell'art. 84 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 84 - Funzioni della regione.

1. La Giunta regionale, al fine di garantire l'esercizio unitario a livello regionale e di bacino idrografico, tenuto conto delle peculiarità relative alla tutela del vincolo idrogeologico e dei territori montani, sentite le province esercita le funzioni di pianificazione in materia di difesa del suolo e risorse idriche nonché di programmazione degli interventi di cui al presente articolo.

2. La Giunta regionale esercita le funzioni relative:

- a) alla gestione delle risorse idriche e alla polizia delle acque di cui al Testo unico approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, in particolare relativamente alle derivazioni di acque pubbliche, utilizzazione delle acque sotterranee, nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, e tutela del sistema idrico;
- b) alla gestione dei beni e delle pertinenze del demanio idrico di cui al Testo unico approvato con r.d. 25 luglio 1904, n. 523, con esclusione delle funzioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 89 del decreto legislativo 112/1998;
- c) alla programmazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica;
- d) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli ambienti costieri;
- e) al servizio di piena e di pronto intervento;
- f) all'approvazione tecnica dei progetti delle dighe che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998 e dell'articolo 10, comma 4, della legge 183/1989 e vigilanza sulle stesse, fatta salva la possibilità di delega da parte della Giunta regionale secondo quanto previsto dal citato articolo 91 comma 2.

f bis) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti;

f ter) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati e all'attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 "Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati";

f quater) alla realizzazione di pronti interventi relativamente alle opere di cui alle lettere f bis) e f ter);

f quinques) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali;

f sexies) alle concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superficie e di pertinenze dei laghi nonché alla relativa polizia idraulica, ivi compresa l'estrazione di materiali inerti.”.

3. La Giunta regionale promuove le opportune intese con le regioni che partecipano alla gestione unitaria delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 112/1998 al fine di individuare ed attuare le opportune soluzioni interregionali comuni, con particolare riferimento al riordino del Magistrato del Po, in attuazione dell'articolo 92, comma 1, lettera b) del decreto legislativo medesimo.

3 bis. Al fine di assicurare una puntuale presenza sul territorio e di garantire un servizio improntato ai criteri dell'efficienza ed economicità, la Giunta regionale può attribuire ad altri enti la gestione e la manutenzione dei beni del demanio idrico, definendo a tal fine, con apposito provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, le modalità e le condizioni di esercizio cui tali enti devono attenersi nell'attività di gestione e manutenzione.”.

4. Strutture di riferimento

Art. 1 - Direzione agroambiente caccia e pesca

Artt. 2, 3 e 4 - Direzione agroalimentare

Art. 5 - Direzione ricerca innovazione ed energia

Art. 6 - Direzione promozione economica e internazionalizzazione

Art. 7 - Direzione turismo

Artt. 8 e 16 - Direzione lavoro

Art. 9 - Direzione operativa - Direzione bilancio e ragioneria

Artt. 10, 29 e 30 - Direzione difesa del suolo

Art. 11 - Struttura di Progetto strategia regionale della biodiversità e dei parchi

Art. 12, 13 e 15 - Direzione industria artigianato commercio e servizi

Art. 14 - Direzione infrastrutture trasporti e logistica

Art. 17 - Direzione operativa

Artt. 18, 20, 23 e 24 - Area sanità e sociale

Art. 19, 21 e 22 - Direzione servizi sociali

Art. 25 - Direzione risorse strumentali SSR

Art. 26 - Direzione beni attività culturali e sport

Art. 27 - Direzione relazioni internazionali comunicazione e SISTAR

Art. 28 - Direzione pianificazione territoriale